

INFORMATION DOCUMENT CONCERNING RELATED-PARTY TRANSACTIONS OF GREATER SIGNIFICANCE

Prepared pursuant to Article 5 of CONSOB Regulation No. 17221 of 12 March 2010, as subsequently amended and supplemented

RENEWAL OF BANCASSURANCE AGREEMENTS

BETWEEN

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., BPER BANCA S.P.A. AND ARCA VITA S.P.A.

Date of Publication – 7 OCTOBER 2026



INFORMATION DOCUMENT

RELATED-PARTY TRANSACTIONS OF GREATER SIGNIFICANCE

Prepared pursuant to Article 5 of CONSOB Regulation No. 17221 of 12 March 2010, as subsequently amended and supplemented

Renewal of Bancassurance Agreements

BETWEEN

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., BPER BANCA S.P.A. AND ARCA VITA S.P.A.

THIS INFORMATION DOCUMENT HAS BEEN MADE AVAILABLE TO THE PUBLIC AT THE REGISTERED OFFICE OF UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., ON THE AUTHORISED STORAGE MECHANISM AND MARKET STORAGE (WWW.EMARKETSTORAGE.COM), AND ON THE UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. WEBSITE (WWW.UNIPOL.COM) UNDER THE GOVERNANCE/ RELATED PARTIES OPERATIONS SECTION.

CONTENTS

DEFINITIONS.....	4
INTRODUCTION.....	9
1. WARNINGS	10
1.1 Risks related to potential conflicts of interest arising from the Transaction 10	
2. INFORMATION REGARDING THE TRANSACTION	11
2.1 Characteristics, procedures, terms and conditions of the Transaction	11
2.1.1 Context of the Transaction	11
2.1.2 The Renewal of Bancassurance Agreements	13
2.1.2.1 The New Framework Agreement	14
2.1.2.2 The New Shareholders' Agreement (and the new Articles of Association).....	19
2.1.2.3 The New Private Agreement.....	19
2.1.2.4 The New Distribution Agreements	20
2.2 Related parties involved in the Transaction, nature of the correlation, nature and extent of the interests of the related parties in the Transaction	22
2.3 Economic rationale and convenience for the Company and for its Subsidiaries	24
2.4 Method for determining fees and assessments regarding its fairness in relation to market values of similar transactions	24
2.4.1 KPMG valuations.....	24
2.5 Illustration of the economic, asset and financial effects of the Transaction 26	
2.6 Impact of the Transaction on the remuneration of the members of the Board of Directors of the Company and/or of its Subsidiaries.....	27
2.7 Members of the management and control bodies, general managers and executives of the Company involved in the Transaction	27
2.8 <i>Procedure for the approval of the Transaction</i>	27
2.8.1 Assessments of the legal advisor.....	28
2.9 Relevance of the Transaction arising from the aggregation, pursuant to	

Art. 5, par. 2 of the RPT Regulation	29
3. STATEMENT OF THE MANAGER IN CHARGE OF FINANCIAL REPORTING.....	30
ANNEXES	30

DEFINITIONS

The following is a list of the main terms used in this information document (the "**Information Document**"). Unless otherwise specified, these definitions and terms shall have the meaning indicated below. Any defined term used in the singular shall have the same meaning also in the plural, and vice versa, depending on the context. Additional terms used in this Information Document have the meaning attributed to them and indicated in the text.

Agreements	Agreements aimed at regulating the Renewal of Bancassurance Agreements.
Arca	Jointly Arca Assicurazioni and Arca Vita.
Arca Assicurazioni	Arca Assicurazioni S.p.A., with its registered office at Via del Fante 21, 37122 Verona (VR), share capital Euro 50,762,146.72, tax code and registration number in the Verona Register of Companies, 02655770234, single Group VAT number 03740811207, an insurance company registered in the Register of Insurance and Reinsurance Companies, Section I under no. 1.00123, which is part of the Unipol Insurance Group, listed in the Register of Insurance Groups under no. 046 and subject to the management and coordination of Unipol.
Arca Vita	Arca Vita S.p.A., with its registered office at Via del Fante 21, 37122 Verona (VR), share capital Euro 208,279,080.00, tax code and Verona Companies Register number 01947090237, single group VAT number 03740811207, an insurance company listed in the Register of Insurance and Reinsurance Companies, Section I, under no. 1.00082, which is part of the Unipol Insurance Group, listed in the Register of Insurance Groups under no. 046, and subject to the management and coordination of Unipol.
Bancassurance Agreements 2017	This refers, taken together, to the Private Agreement 2017, the Shareholders' Agreement 2017 and the agreement signed on 8 November 2017 between BPSO, BPER, Unipol Gruppo S.p.A. and Arca Vita.
Bancassurance Project	The <i>bancassurance</i> partnership concerning the

distribution of life and non-life insurance products of Arca Vita and Arca Assicurazioni, as well as the distribution of Unisalute's insurance products, as described in the Introduction to this Information Document.

BPER

BPER Banca S.p.A., with its registered office at Via San Carlo 8/20, 41121 Modena (MO), share capital Euro 3,136,702,715.30, tax code and Modena Companies Register number 01153230360, Group VAT number 03830780361, listed in the Register of Banks under no. 4932, parent company of the "BPER Banca" Banking Group, which was entered in the Register of Banking Groups on 7 August 1992, code no. 5387.6.

BPSO

Banca Popolare di Sondrio S.p.A. which, with effect from 20 April 2026, was merged by incorporation into BPER; as a result, BPER took over all legal positions and all rights and obligations previously held by BPSO.

Consolidated Law on Finance (TUF)

Italian Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 ("Italian Consolidated Law on Finance" or "TUF"), as subsequently amended and supplemented.

Distribution Agreements 2010

The distribution agreements concerning life and non-life insurance products concluded, each to the extent of its competence, between Arca Vita, Arca Assicurazioni and Arca Vita International DAC with, respectively, BPER and the distribution companies of the BPER Group, and with BPSO, entered into on 22 June 2010, as described in paragraph 2.1.1 of this Information Document.

Distribution Agreements 2017

Distribution agreements effective as of 1 January 2018, as outlined in paragraph 2.1.1 of this Information Document.

**Independent Business *Advisor*
or KPMG**

KPMG Advisory S.p.A., independent business advisor identified by the RPT Committee in order to draw up a fairness opinion in favour of the Committee, from an industrial and economic point

of view, on the adequacy and accuracy of the terms and conditions set out in the Agreements, taking into account benchmarking analyses, when available, concerning operators and/or transactions of a similar nature.

New Private Agreement	The new private agreement between Unipol and BPER, which replaces the existing one, as described in paragraph 2.1.2.3 of this Information Document.
New Distribution Agreements	The new distribution agreements that replace the Distribution Agreements 2022, as described in paragraph 2.1.2.4 of this Information Document.
New Framework Agreement	The new framework agreement between Unipol, BPER and Arca Vita that replaces the one currently in force to renew the <i>bancassurance</i> agreements and regulate general issues relating to the <i>partnership</i> , as described in paragraph 2.1.2.1 of this Information Document.
New Shareholders' Agreement	The new shareholders' agreement between Unipol and BPER, which replaces the existing one, as described in paragraph 2.1.2.2 of this Information Document.
Private Agreement 2017	The private agreement in force as of 1 January 2018, as described in paragraph 2.1.1 of this Information Document.
Private Agreement 2022	The private agreement signed on 1 January 2023 between BPER, BPSO and UnipolSai Assicurazioni S.p.A., as described in paragraph 2.1.1 of this Information Document.
Purchase and Sale Agreement	Purchase and Sale Agreement between BPER, BPSO and Unipol Gruppo S.p.A., signed on 24 December 2009, pursuant to which (i) Unipol Gruppo S.p.A. had acquired a total interest of 60% of Arca Vita from BPER, Meliorbanca S.p.A. and BPSO and (ii) Arca Vita, as the party designated by Unipol Gruppo S.p.A., had in turn acquired from BPER and BPSO a total investment of 28.95% in Arca Assicurazioni.
Renewal of Bancassurance Agreements or	The renewal of the agreements relating to the

Transaction	Bancassurance Project outlined in this Information Document.
RPT Committee or Committee	The Unipol Related-Party Transactions Committee, composed of Directors Rossella Locatelli (Chairperson), Roberta Datteri, Valeria Picchio and Rosaria Pucci.
RPT Procedure	The "<i>Procedure for carrying out transactions with related parties</i>", adopted pursuant to Article 4 of the RPT Regulation by the Board of Directors of Unipol, as last amended on 19 December 2024, with effect from 1 January 2025. (available at https://www.unipol.com/en/governance/related-parties-operations)
RPT Regulation	The regulation adopted by CONSOB by resolution No. 17221 of 12 March 2010, as subsequently amended and supplemented, containing provisions on related-party transactions.
Shareholders' Agreement 2017	The shareholders' agreement in force as of 1 January 2018, as described in paragraph 2.1.1 of this Information Document.
Shareholders' Agreement 2022	The shareholders' agreement entered into on 1 January 2023 between BPER, BPSO and UnipolSai Assicurazioni S.p.A., as described in paragraph 2.1.1 of this Information Document.
Subsidiaries	Jointly Arca Vita, Arca Assicurazioni and UniSalute.
Unipol or the Company	Unipol Assicurazioni S.p.A., with its registered office at Via Stalingrado 45, Bologna, with a fully paid-up share capital of Euro 3,365,292,408.03, tax code, VAT number and registration number in the Bologna Companies Register 00284160371, Group VAT number 03740811207, a company listed in the Register of Insurance and Reinsurance Companies, Section I, under no. 1.00183, parent company of the Unipol Insurance Group, listed in the Register of parent companies under no. 046.

Unisalute

Unisalute S.p.A., with its registered office at Via Larga 8, Bologna, with a fully paid-up share capital of Euro 78,028,566.00, tax code, VAT number and Bologna Companies Register number 03843680376, Group VAT number 03740811207, an insurance company registered in Section I of the Register of Insurance and Reinsurance Companies under no. 1.00084, which is part of the Unipol Insurance Group, listed in the Register of Insurance Groups under no. 046, and subject to the management and coordination of Unipol.

INTRODUCTION

This Information Document concerns the renewal of the partnership in the scope of bancassurance between Unipol and BPER relating the distribution of insurance products in the life and non-life business of Arca Vita and Arca Assicurazioni, as well as the distribution of insurance products from Unisalute, a subsidiary of Unipol.

For Unipol, the signing of the Agreements constitutes a related-party transaction of "greater significance", pursuant to the RPT Regulation and the RPT Procedure (for further details regarding the materiality thresholds applied for the purposes of this classification, please refer to paragraph 2.2 below). In particular, although the signing of the Agreements falls within the scope of the exemption provided for in Article 13.2 of the RPT Procedure relating to "*Transactions with or between Subsidiaries, whether individually or jointly, of the Company, as well as Transactions with Associated Companies*" – it was nevertheless deemed appropriate to apply the RPT Procedure to the Transaction on a voluntary basis.

Therefore, the Transaction was approved by the Unipol Board of Directors, subject to the favourable opinion of the RPT Committee regarding the interest of Unipol and the Subsidiaries in carrying out the Transaction, as well as the suitability and substantive fairness of the related terms, issued on 1 October 2026 (for more details on the Transaction approval procedure, please refer to the following section 2.8 below).

This Information Document – prepared by Unipol pursuant to and for the purposes of Article 5 and Annex 4 of the RPT Regulation, as well as to Article 14 of the RPT Procedure – is available to the public at the registered office of Unipol, on the authorised storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.com), and on the website of Unipol (www.unipol.com – *Governance/Related parties operations* section).

To this Information Document has been attached, as *sub*-Annex A, the Opinion of the RPT Committee, including the Fairness Opinion of the Independent Business Advisor KPMG.

1. WARNINGS

1.1 Risks related to potential conflicts of interest arising from the Transaction

As illustrated in more detail in the following paragraphs, the Transaction is qualified as a related-party transaction, pursuant to the RPT Procedure, as the parties to the Agreements include certain related parties of Unipol, as specified in paragraph 2.2.

In addition, the Transaction has been qualified by Unipol as a related-party transaction of greater significance pursuant to Articles 9 and 10 of the RPT Procedure and Annex 3 of the RPT Regulation, as the equivalent-value relevance ratio exceeds the 5% threshold (based on Unipol's market capitalisation as of 30 June 2026).

Consequently, although the Transaction falls within the scope of the exemption provided for in Article 14, paragraph 2, of the RPT Regulation and Article 13.2 of the RPT Procedure, as it is carried out by the Company – including through its subsidiaries – with an associated company (BPER), in the absence of significant interests held by other related parties, Unipol has nevertheless deemed it appropriate, in order to ensure the highest level of transparency towards the market and protect the interests of all shareholders, to voluntarily apply to the Transaction the safeguards and measures provided for in Article 8 of the RPT Regulation and Article 9 of the RPT Procedure for transactions of greater significance. This is intended to protect the Company's interest in performing the Transaction and the substantive correctness of its terms and conditions, as well as ensuring procedural transparency and fairness, as described in this Information Document.

As at the date of this Information Document, the Board of Directors of Unipol is composed as follows:

NAME AND SURNAME	POSITION
Carlo Cimbri	Chairperson
Ernesto Dalle Rive	Vice Chairperson
Matteo Laterza	Chief Executive Officer
Gianmaria Balducci	Director
Franca Brusco	Independent Director ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
Stefano Caselli	Independent Director ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
Roberta Datteri	Independent Director ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
Alfredo De Bellis	Director
Giusella Dolores Finocchiaro	Independent Director ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
Rossella Locatelli	Independent Director ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Francesco Malaguti	Independent Director ⁽¹⁾⁽³⁾
Raul Mattaboni	Independent Director ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
Claudia Merlino	Independent Director ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
Paola Minini	Director
Valeria Picchio	Independent Director ⁽¹⁾⁽³⁾
Roberto Pittalis	Director
Rosaria Pucci	Independent Director ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
Domenico Livio Trombone	Director
Carlo Zini	Director

⁽¹⁾ pursuant to the Corporate Governance Code

⁽²⁾ pursuant to Ministerial Decree no. 88/2022

⁽³⁾ pursuant to the Consolidated Law on Finance

Taking into account the characteristics of the Transaction, in Unipol's opinion there are no particular risks associated with potential conflicts of interest, other than those typically inherent in related-party transactions.

2. INFORMATION REGARDING THE TRANSACTION

2.1 Characteristics, procedures, terms and conditions of the Transaction

2.1.1 Context of the Transaction

On 22 June 2010, pursuant to the Purchase and Sale Agreement, a bancassurance partnership was established between Unipol Gruppo S.p.A. ("**Unipol Gruppo**"), BPER and BPSO, with the following distribution of life and non-life insurance products of Arca Vita, Arca Assicurazioni and Arca Vita International DAC ("**Arca International**").

In particular, on 22 June 2010:

- (i) BPER, BPSO and Unipol Gruppo entered into a shareholders' agreement aimed at laying down the corporate governance rules of Arca Vita and Arca Assicurazioni, as well as defining certain provisions relating to the transfers of the shareholdings held by each contracting party in Arca Vita;
- (ii) BPER, BPSO and Unipol Gruppo entered into a supplementary agreement aimed at regulating the legal consequences of certain events that may occur in the performance of the Bancassurance Project and, in particular, providing for the granting of reciprocal option rights between the contracting parties, to be exercised on the occurrence of contractually defined cases; and

- (iii) Arca Vita, Arca Assicurazioni and Arca International have each, within their respective areas of competence, entered into the Distribution Agreements 2010 relating to the life and non-life insurance products, respectively, with BPER and the BPER Group's distribution companies, as well as with BPSO.

Through an agreement signed on 8 November 2017, BPSO, BPER, Unipol Gruppo and Arca Vita, in confirming their interest in continuing the Bancassurance Project and the related commitments undertaken in this regard, for a period of five years commencing on 1 January 2018, have agreed, *inter alia*, to enter into the Shareholders' Agreement 2017 and the Private Agreement 2017, effective from 1 January 2018, while keeping the previous provisions substantially unchanged, but adjusting their duration and, where necessary, aligning the text to take account of the new agreements reached between the parties.

New distribution agreements have also been entered into, with effect from 1 January 2018, while the provisions of the Distribution Agreements 2010 remain substantially unchanged, but adjusting their validity term and providing for a new commission structure as well as a development process for the introduction of certain products and for the development of those available in Arca's "catalogue".

Through an agreement signed on 22 December 2022 (hereinafter, the "**Renewal Agreement 2022**"), UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("**UnipolSai**"), BPER, BPSO and Arca Vita confirmed their mutual interest in the continuation of the *partnership* in the *bancassurance* area, also extended to Unisalute products, and the renewal of their respective commitments for a further period of 5 years, from 1 January 2023 to 31 December 2027. With the Renewal Agreement 2022, the relevant contracting parties have, *inter alia*, agreed and mutually acknowledged:

- (i) the replacement, in all the agreements in force at the time, of Unipol Gruppo with UnipolSai;
- (ii) that the Purchase and Sale Agreement was to be regarded as definitively terminated and, in any event, no longer in force, having been fully performed by the respective parties insofar as their respective responsibilities were concerned, without prejudice to the provisions expressly set out in the 2022 Renewal Agreement.

In the context of, and in fulfilment of, the commitments undertaken under the Renewal Agreement 2022:

- (i) UnipolSai, BPER and BPSO signed the Shareholders' Agreement 2022, effective from 1 January 2023, keeping the provisions of the 2017 Shareholders' Agreement substantially unchanged, but adjusting its duration and making limited changes to some powers of the CEO of Arca;
- (ii) UnipolSai, BPER and BPSO have entered into the Private Agreement 2022, leaving the provisions set out in the Private Agreement 2017 essentially unchanged – in particular, the conditions for exercising the call options provided for therein – while updating the text to take account of the new agreements reached between the parties; and
- (iii) Arca Vita, Arca International (subsequently merged into Arca Vita), Arca Assicurazioni and Unisalute have each, within their respective areas of competence, entered into distribution agreements for insurance products with BPER, BPSO and the distribution companies of the BPER Group (as defined at the time), as subsequently amended (the "**Distribution Agreements**

2022"), updating, amongst other things, the commission structures and the product-related annexes (the Distribution Agreements 2022, together with the Renewal Agreement 2022, the Shareholders' Agreement 2022 and the Private Agreement 2022, are hereinafter collectively referred to as the "**Bancassurance Agreements 2022**").

As from 31 December 2024, the merger by absorption of UnipolSai into Unipol Gruppo also took effect, with the latter simultaneously adopting the name "Unipol Assicurazioni S.p.A."; consequently, Unipol succeeded to all the legal positions and all the rights and obligations previously held by UnipolSai.

As from 20 April 2026, the merger by absorption of BPSO into BPER (the "**BPER-BPSO Merger**") took effect; as a result, BPER succeeded to all the legal positions and all the rights and obligations previously held by BPSO.

In light of the integration of BPSO into BPER, which has resulted in a break with the BPER Group's previous scale and distribution potential, and with a view to further consolidating the partnership in the bancassurance sector, taking into account a market environment that has changed significantly since the 2022 Bancassurance Agreements were signed and which is characterised by a major consolidation process within the Italian banking and insurance sectors, Unipol BPER and Arca Vita decided to proceed with the renewal of the Bancassurance Agreements 2022, with the Renewal Agreement 2022 being terminated by mutual consent, through the signing of new, similar and replacement agreements, on the terms set out below.

2.1.2 The Renewal of Bancassurance Agreements

As part of the Transaction, Unipol is expected to sign the following agreement:

- (i) the New Framework Agreement with BPER and Arca Vita, replacing the Renewal Agreement 2022, aimed at governing the renewal of the bancassurance agreements – taking into account, amongst other things, the integration of BPSO into BPER – and at regulating general aspects relating to the partnership, as set out in more detail below;
- (ii) the New Shareholders' Agreement with BPER, replacing the current one, which retains the provisions of the Shareholders' Agreement 2022 substantially unchanged (taking into account the merger of BPSO into BPER), while adjusting its term;
- (iii) the New Private Agreement with BPER, replacing the current one; here too, the provisions set out in the Private Agreement 2022 remain substantially unchanged, with the conditions relating to the parties' respective option rights being updated to take account of the merger of BPSO into BPER and the new term of the Agreements;
- (iv) new distribution agreements (to replace the Distribution Agreements 2022) between:
 - BPER, on the one hand, and Unipol and Arca Assicurazioni, on the other hand;
 - BPER, on the one hand, and Unipol and Arca Vita, on the other hand;
 - BPER and each distribution company of the BPER Group, on the one hand, and Unipol and Arca Assicurazioni, on the other hand (one agreement for each distribution company of the BPER Group);

- BPER and each distribution company of the BPER Group, on the one hand, and Unipol and Arca Vita, on the other hand (one agreement for each distribution company of the BPER Group);
- BPER, on the one hand, Unipol and Unisalute, on the other;
- BPER and each distribution company of the BPER Group, on the one hand, and Unipol and UniSalute, on the other hand (one agreement for each distribution company of the BPER Group);

(jointly, the "**New Distribution Agreements**").

The Agreements were signed by the respective parties on 7 October 2026, following the approval of the Transaction by the respective competent corporate bodies (except for certain New Distribution Agreements with some BPER Group distribution companies, which will be entered into after the date of this document).

Furthermore, in order to enforce the principle of pre-emption in favour of the Unipol Gruppo in the event that BPER requests insurance products not offered by Arca Vita, Arca Assicurazioni or Unisalute (as further specified below), the New Framework Agreement provides that Unipol and BPER shall, in good faith, negotiate and enter into an agreement for the distribution of Unipol insurance products within 90 days of the date of signing the new Agreements.

2.1.2.1 The New Framework Agreement

As previously mentioned, the Transaction is governed, on the whole, by a new Framework Agreement between BPER, Unipol and Arca Vita – which regulates the general terms and conditions for the renewal of the Bancassurance Project and the related commitments undertaken in this regard by the parties, for a 10-year period from 7 October 2026 until 31 December 2036.

An analysis of the main provisions of the New Framework Agreement is provided below.

Validity

Introducing changes compared with the Renewal Agreement 2022, the Agreements are set to run for a period of ten years until 31 December 2036, with effect from 7 October 2026 (with certain financial terms applying from 1 January 2026, as set out in the commission annexes to the New Distribution Agreements) and the simultaneous termination by mutual consent of the Bancassurance Agreements 2022. The negotiation of any further renewal is scheduled to begin on 31 March 2035. The extension of the term, which has been agreed by both parties, ensures stability and certainty for the partnership over the long term and forms the basis for the investments dedicated to the joint development of the Bancassurance Project.

Contribution of know-how

In light of the market's requests for innovation, the New Framework Agreement reaffirms the need for Unipol to contribute its know-how and expertise to the Bancassurance Project – a requirement that has been recognised and governed since the very beginning of the partnership. In this context, Unipol undertakes (i) to continue to provide Arca, Unisalute and any other companies within the Unipol Gruppo with which the BPER Group may establish collaborative relationships with the know-

how relating to its technical, insurance and actuarial expertise in the life insurance, non-life (including the health insurance sector) and supplementary pension business lines, (ii) to provide regular training for Arca's staff (and that of Unisalute and any other Unipol Gruppo companies with which the BPER Group may establish collaborative relationships), thereby ensuring support for such staff through its network of assistants and trainers, whilst also taking into account the specific technical characteristics of the products being distributed; and (iii) to ensure that Arca (and Unisalute and any other companies with which BPER and the companies of the BPER Group may establish collaborative relationships) enter into agreements that offer BPER's customers and those of the BPER Group competitive insurance and insurance-financial products – including in terms of the types and range on offer – compared with similar products offered by leading insurance companies operating on the Italian market. The remedy in the event of Unipol's failure to fulfil the aforementioned obligations is expressly set out in the New Distribution Agreements.

Preferential Platform

In line with the characteristics and terms of the partnership agreed upon from the outset (and continued under the renewals of 2017 and 2022), the New Framework Agreement also reaffirms the central role of the partnership, with both Arca Vita and Arca Assicurazioni, continuing to serve, as the preferred platform for any further bancassurance projects or other insurance intermediation contracts that the companies of the Unipol Gruppo intend to pursue through the branches of banks other than the competing banks listed in a specific annex to the New Framework Agreement.

The aforementioned principle, in line with past practice, is nevertheless qualified and restricted in Unipol's favour, in part to take into account the actual output of the Arca companies, in the sense that they do not fall within the scope of the projects (or agreements) to be dealt with within the context of the preferential platform all those (i) concerning the sale to customers with VAT number and/or (ii) referring to so-called "health" products, which mean health and assistance insurance products, including the relative additional guarantees as well as physical and digital assistance services (e.g. remote monitoring) which are ancillary to these products, as well as the new products to be developed by Unisalute in collaboration with BPER.

A new exception in favour of Unipol has been added to the New Framework Agreement: the provisions of the preferential platform shall not apply to new bancassurance projects or other insurance brokerage contracts that Unipol and/or companies within the Unipol Group intend to pursue through the branches of banks, other than BPER, that become part of the Unipol Group (or which are, or become, subsidiaries of Unipol); this exception allows the principle of the preferential platform to be upheld, whilst ensuring the necessary flexibility for any strategic transactions undertaken by the Unipol Gruppo.

New Networks

With regard to the issue of the so-called "New Networks", that is to say, in relation to the possible extension of bancassurance agreements to new companies carrying out banking activities and authorised to distribute insurance products, and/or new bank branches and/or retail outlets and/or other distribution channels that may become part of the BPER Group as a result of any legal transaction suitable for achieving the aforementioned purpose (such as, by way of example, acquisitions of companies and/or businesses/business units, mergers, demergers, etc.), the New

Framework Agreement confirms the current rules, which already provided for a distinction based on whether or not agreements with third-party companies were in place. In particular:

- (a) whether the New Network consists of new bank branches, retail outlets or other distribution channels, or of a new banking company, which is not bound by any agreements, commitments or arrangements with third-party insurance companies, or which is bound by agreements, commitments or arrangements that do not impose any restrictions on the distribution, placement, sale, brokerage or promotion of insurance products, such as exclusivity clauses or clauses requiring brokerage activities to be carried out on a preferential basis (the "**Previous Unrestricted Agreements**"), the New Network automatically becomes part of the Bancassurance Project by entering into new distribution agreements substantially in line with the New Distribution Agreements or by extending the contracts already in force to the New Network. Pending the conclusion of the Previous Unrestricted Agreements, BPER may continue to market the relevant products without incurring liability for breach of exclusivity commitments, while undertaking to terminate such agreements within a reasonable time-frame, where possible without incurring penalties or charges, and to grant Arca priority in a manner consistent with the needs of its customers;
- (b) in the event that the new banking company is bound by agreements, undertakings or arrangements with third-party insurance companies which impose restrictions on the distribution, placement, sale, brokerage or promotion of insurance products, such as exclusivity clauses or undertakings to conduct brokerage activities on a preferential basis (the "**Pre-existing Restrictive Agreements**"), the parties undertake to discuss and assess in good faith, for a period of three months following the completion of the extraordinary transaction relating to the New Network (the "**Agreement Deadline**"), the terms, including financial terms, conditions and procedures for any extension of the Bancassurance Project to the New Network. If a written agreement has been reached by the Agreement Deadline, the New Network shall become part of the Bancassurance Project; otherwise, the New Network shall only join the Bancassurance Project upon the expiry of the Pre-existing Restrictive Agreements subject to restrictions.

The New Framework Agreement, while confirming the above, introduces a more detailed and comprehensive set of procedural rules for the case of Pre-existing Restrictive Agreements, aimed at facilitating the extension of the agreements to include these networks as well: this involves BPER providing a specific set of information, dedicated meetings between the parties, a written proposal from Unipol with a response from BPER within 30 working days and, where necessary, discussions between senior management.

The regulations in force already provided that the parties undertook to assess, in good faith, any revision of the targets for the application of the "Additional Commission Amounts" provided for in the Distribution Agreements, in order to take account of any changes to the scope of the distribution network resulting from: (i) extraordinary transactions relating to New Networks, (ii) reorganisation and/or rationalisation measures, and (iii) significant changes in market conditions. The aforementioned mechanism was not applied as long as the changes did not involve increases or reductions in the pre-existing customer base of at least 20%. The New Framework Agreement confirms this approach (referring only to points (i) and (ii)), specifying that the customer base is

measured on the day before the date of completion of the transaction, and extends the commitment also to the new Unisalute distribution agreements.

In addition, a new provision has been introduced relating to the disposal of assets: if the BPER Group divests companies, business units or branches forming part of the distribution network (excluding divestments required by competition law) and the divestment causes a significant change leading to a decrease in premium income of at least 5% (based on annual figures for the previous year), the parties shall discuss in good faith the possibility of the New Distribution Agreements continuing to apply to the disposed assets even after the sale, with no obligation to reach an agreement. The parties' commitment to assess, in good faith, whether the targets for the application of the "Additional Commission Amounts" every five years, in the event of a significant change in market conditions remains separate and independent.

A disclosure obligation is also envisaged for BPER, in the event of changes in the distribution network. This involves prompt notification for significant changes and periodic notification for insignificant ones.

Measures to protect exclusivity and preferential treatment

The New Framework Agreement confirms one of the cornerstones of the *bancassurance* partnership since its inception, namely the exclusivity commitments of BPER, which are balanced by Unipol's commitment not to enter into *bancassurance* agreements with certain banks competing with BPER. More specifically:

- for Unipol, the commitment is confirmed not to sign, directly or indirectly, agreements for the distribution of insurance and/or insurance or financial products issued by Unipol and by Unipol Group companies with some expressly "competing" banks specifically listed in an annex;
- with regard to BPER, pursuant to Article 1381 of the Italian Civil Code, the other distribution companies within the BPER Group are required to undertake not to distribute, directly and/or indirectly, insurance products (including pension products) issued by insurance companies other than Arca Vita. With regard to Arca Assicurazioni and Unisalute, on the other hand, in line with the regulatory exclusivity prohibitions in the non-life business, the commitment has been renewed by ensuring that the distribution of Arca Assicurazioni and Unisalute products by BPER is preferential, with BPER undertaking to reserve for Arca Assicurazioni and Unisalute an annual proportion of at least 79% of its overall distribution activities, determined, for each calendar year, on the basis of the gross premiums collected in the previous calendar year from the distribution of insurance products in the non-life business.

Certain exceptions are also confirmed, which aim to better define the perimeter of exclusivity or preferentiality, with reference, for example, to some products already distributed through third parties that Arca agrees not to develop, non-standardised insurance products (solely for Arca Assicurazioni) or insurance products ancillary to financial products (including leasing) of third parties distributed or reported by BPER. Everything distributed under the Pre-existing Restrictive Agreements or, in any case, under pre-existing agreements as referred to above shall also be excluded from the aforementioned scope. The following are also excluded: (i) insurance products

aimed at so-called private clients, characterised by a high degree of customisation of the premium or of the terms and conditions of the policy and distributed through collaboration agreements with other intermediaries who have a distribution relationship with the issuing insurer, provided that Arca Vita or Unipol, where the prerequisites and conditions are met, is granted a right of pre-emption; and (ii) for the sake of clarity, the pension funds of Arca Fondi SGR S.p.A.

The New Framework Agreement includes a commitment by BPER to send Unipol, by 31 March of each year, a report on the distribution volumes of insurance products of third-party companies, with aggregated details by product line, in order to enable monitoring of compliance with the exclusivity and preferential treatment obligations set out in the New Framework Agreement and in accordance with competition law.

In the event of a suspected breach of the exclusivity or preferential treatment commitments, Unipol's right to request specific information from BPER by means of a specific verification notice is also confirmed.

Finally, it should be noted that a provision has been introduced which stipulates that, should the regulatory requirements underpinning the preferential treatment regime in the non-life business cease to apply as a result of changes to the structure of the existing relationships between the Unipol Group and the BPER Group, extraordinary transactions or other circumstances, the exclusivity commitment shall be extended – in place of the preferential thresholds provided for – to the maximum extent permitted by the relevant legislation (without prejudice to the application of the exceptions set out above).

Signing of the new agreements

Having defined all the main aspects of the renewal of the Bancassurance Project as set out above, the parties signed, on 7 October 2026, the New Shareholders' Agreement, the New Private Agreement and the New Distribution Agreements (subject to what is specified above) with Arca and, as regards health products, with Unisalute, in implementation of the New Framework Agreement.

Furthermore, as mentioned above, the New Framework Agreement includes a commitment by BPER and Unipol to negotiate and sign, as well as a commitment by BPER to ensure that the BPER Group's distribution companies negotiate and sign with Unipol, within 90 days of the date of signature of the New Framework Agreement (i.e. 7 October 2026), an agreement for the distribution of insurance products, with a view to fully implementing the pre-emption mechanism provided for in the New Distribution Agreements.

Periodic review of the Agreement's compliance with antitrust laws

Pursuant to the New Framework Agreement, Unipol and BPER have undertaken to assess the impact of the Framework Agreement under applicable antitrust laws as the end of the first five-year term of the Framework Agreement approaches, and in any event at least six (6) months prior to such expiry, and thereafter, after a further 30-month period, as well as, in the event of renewal of the Framework Agreement, as the end of each renewal period approaches and in any event at least six (6) months prior to such expiry.

2.1.2.2 The New Shareholders' Agreement (and the new Articles of Association)

As mentioned above, the New Shareholders' Agreement reiterates, *inter alia*, the corporate governance rules of Arca Vita and Arca Assicurazioni already in force, as well as the rules governing the circulation of shares held by each party in Arca Vita, thereby aiming to preserve the overall balance between the parties which, throughout the partnership, has not given rise to any issues. In this regard, the New Shareholders' Agreement therefore provides, in line with the previous arrangements and taking into account the consolidation of BPSO's rights within BPER as a result of the BPER-BPSO Merger, for:

- (i) a composition of the Board of Directors of the Arca companies of a total of 9 members, with 5 directors appointed by Unipol and 4 by BPER; the Chairperson and one of the two Vice Chairpersons shall be appointed by BPER, whilst the Chief Executive Officer and the other Vice Chairperson shall be appointed by Unipol;
- (ii) a composition of the Board of Statutory Auditors in which the Chairman and an alternate auditor are appointed by BPER and the other two standing auditors and the remaining alternate auditor are appointed by Unipol; and
- (iii) certain confidential matters that require the favourable vote of BPER or its representatives at the General Meeting or the Board of Directors, respectively.

The New Shareholders' Agreement will enter into force on 7 October 2026, for a term of five years.

With regard to the system for the circulation of the shares, a new five-year lock-up period will commence from the date of renewal of the New Shareholders' Agreement, without prejudice to the usual exceptions regarding certain "permitted" transfers that do not substantially alter the shareholding structure. The new Articles of Association of Arca Vita and Arca Assicurazioni, which shall be adopted as soon as technically feasible (and which, for the most part, replicate the current ones with a few minor, non-substantive adjustments), will incorporate the same safeguards, providing for the new lock-up period and, at the end of said period, (i) a right of first offer in favour of the other shareholders if a shareholder wishes to transfer their shareholdings and (ii) a co-sale right in favour of BPER should Unipol intend to sell (after the lock-up period) its controlling interest in Arca Vita.

2.1.2.3 The New Private Agreement

In substantial continuity with what is currently envisaged, the New Private Agreement continues to regulate, *inter alia*, the granting of mutual option rights between BPER and Unipol concerning the equity investments held by the latter in Arca Vita, establishing the terms and conditions for their exercise, as well as the methods and related fees.

The New Private Agreement retains the structure and content of the Private Agreement 2022 and updates certain provisions and related annexes in light of the changed ownership structure of Arca Vita, bringing the duration of the mutual option rights in line with the new ten-year duration of the Bancassurance Project, i.e. until 31 December 2036, whilst essentially confirming the conditions for exercising such rights.

In particular, the purchase option granted to BPER (relating to all shares in Arca Vita held by Unipol

on the exercise date) may be exercised by BPER provided that: (a) any of the New Distribution Agreements is terminated or becomes ineffective, following an arbitral award against which no further appeal lies or a final and binding court judgement, due to a material breach attributable to one of the Arca companies; or (b) there has been a breach – due to material non-compliance attributable to Unipol, established by an arbitral award against which no further appeal may be lodged or by a court judgement with the force of res judicata – of the undertaking given by Unipol under the New Framework Agreement (as a continuation of the existing agreement) not to enter into, and to ensure that the companies of the Unipol Gruppo do not enter into, agreements for the distribution of insurance and/or insurance-financial products with specific banks competing with BPER.

The purchase options in favour of Unipol, regarding the entire shareholding held by BPER in Arca Vita, can be exercised:

- (i) provided that: (a) any of the BPER distribution agreements (as the case may be) is terminated or becomes ineffective due to a serious breach attributable to BPER/another BPER Group company; or (b) the commitments of exclusivity or preferential treatment assumed under the New Framework Agreement (see above) are infringed due to a serious breach attributable to BPER/another BPER Group company;
- (ii) if, upon expiry of the natural term of one or more of the New Distribution Agreements, or on any date of premature expiry of the latter that depends on events other than the default by one of the parties to these agreements, the insurance brokerage relationship does not continue between Unipol and BPER.

The parties also recognised that the granting of mutual option rights pursuant to the New Private Agreement (including the purchase options in favour of Unipol upon expiry) must be assessed, in continuity with what has already been agreed upon and maintained over time starting from the establishment of the Bancassurance Project and within the framework of the overall agreements reached between the parties and the relative rights and obligations assumed by said parties, having in any case a reciprocal and onerous nature even in the absence of the provision of specific payments in cash.

Lastly, it should be noted that, with reference to the price of the Arca Vita shares subject to the options, this will be calculated on the basis of the criteria indicated in the specific attachment to the New Private Agreement, which refer, in continuity with what is already envisaged as of today, to the so-called "Adjusted Net Equity " and "Closed Portfolio Value".

2.1.2.4 The New Distribution Agreements

As mentioned above, as part of the renewal of the Bancassurance Project, on 7 October 2026, it is expected that the New Distribution Agreements are signed for Arca and Unisalute products to replace the agreements previously in force, which were terminated by mutual consent pursuant to Article 1372 of the Italian Civil Code.

It should be also noted that, by signing the New Distribution Agreements, the aforementioned insurance companies assign BPER and each distribution company of the BPER Group the task of placing and distributing the products of said companies through the network of distributors that

includes all distribution and sale channels of the latter, both physical and virtual, including – by way of example – the branches that exist from time to time and those involved in distribution activities, including through remote communication and sales techniques or sales outside the distributors' premises.

Like the New Framework Agreement and the other agreements for the renewal of the Bancassurance Project, the New Distribution Agreements enter into force from the relevant signing date (with certain economic conditions applying from 1 January 2026, as set out within the relevant commission schedules) and will remain in force until 31 December 2036.

In compliance with contractual practices and sector regulations, the New Distribution Agreements govern in detail the rights and, above all, the obligations of insurance companies and distributors with regard to all phases of product distribution, from the preparation of the pre-contractual documentation intended for customers and staff training, customer relations and collection of commissions, up to the handling of complaints. In this context, particular attention has been paid to the implementation of the various measures required to adhere to the provisions laid down in primary and secondary legislation: in this regard, the framework of the parties' rights and obligations has been comprehensively reviewed to ensure compliance with the most recent guidance issued by the supervisory authorities, whilst also taking into account the experience gained to date during the partnership.

Due to the nature of the latter, and without prejudice to the limits envisaged in the reference legislation and compliance with the key principle of protecting the interests of customers, the New Distribution Agreements envisage a pre-emptive right in favour of Arca and Unisalute when offering insurance products to the customers of the BPER Group, and more specifically, if the distributors, in order to meet customers' needs, believe that the insurance market has insurance products that meet the needs of customers and that differ markedly from those in the available Arca or Unisalute "catalogue", or deem it appropriate to make changes to the products already included in said catalogue, distributors – before contacting third-party insurance companies – must initiate a procedure to verify that Arca/Unisalute are willing to provide products that meet the aforementioned needs of the distributors' customers and, alternatively, that Unipol is willing to supply such products. In order to ensure that the pre-emption mechanism in favour of Unipol is fully effective, a distribution agreement is to be entered into with Unipol, to be negotiated within 90 days of the renewal of the Agreements.

In order to preserve the contribution to the partnership of distributors, as is usual in agreements of this kind, the New Distribution Agreements envisage, with a series of practice exceptions, specific limits for Arca/Unisalute in the use of personal and non-personal data of the customers that have been transmitted to Arca/Unisalute by the distributors in execution of the New Distribution Agreements, or by the customers themselves.

The New Distribution Agreements also contain, as is typically the case in agreements of this type, certain commitments for Arca/Unisalute not to actively and directly contact customers, except for obligations envisaged in the policy or legal terms and conditions, for a certain period of time after termination of the New Distribution Agreements.

It should be noted that whilst the current contract provides for a non-competition period of 60

months following the termination of the contract, in the New Framework Agreement the parties have agreed to reduce this period to 36 months. This clause has also been supplemented with specific provisions governing the hypothesis in which, as a result of changes to the existing arrangements between the Unipol Gruppo and the BPER Group, or as a consequence of extraordinary transactions or other circumstances, the regulatory requirements underlying the aforementioned obligation cease to apply: in such a case, the obligation regarding the sharing of data with the Unipol Group shall cease to apply, subject to compliance with data protection legislation and subject to the prohibition on Arca Assicurazioni, Arca Vita and Unisalute, Unipol and the companies of the Unipol Group from undertaking commercial initiatives towards customers on the basis of data acquired through the Bank.

Oversight of the implementation of the New Distribution Agreements is assigned to specific operating committees (the "**Operating Committees**"), each comprising 4 members, of whom 2 are appointed by BPER, 1 by Unipol and 1 by the relevant insurance companies (namely, as the case may be, Arca Vita, Arca Assicurazioni and Unisalute).

The functions of the Operating Committees mainly involve: *(i)* proposing development policies and methods of product distribution, *(ii)* verifying issues relating to the issuance and distribution of products; *(iii)* proposing and assessing new insurance products to be included in the catalogue; and *(iv)* ensuring the implementation of the innovation process, the latter consisting of a development process aimed at ensuring the constant adequacy of the offer of products by insurance companies.

Lastly, with regard to commission profiles, the New Distribution Agreements envisage, in favour of distributors, the recognition of:

- (i) a fixed commission amount, determined on the basis of the amount of premiums issued net of returns in the reference year; and
- (ii) an additional commission, paid based on the achievement of certain performance results in the reference year and subject to the achievement of adequate parameters aimed at safeguarding the technical profitability and quality of the service with regard to customers.

A change has also been introduced to the mechanisms for calculating the additional commission scheme with a view to promoting the sustainable development of the portfolio.

2.2 Related parties involved in the Transaction, nature of the correlation, nature and extent of the interests of the related parties in the Transaction

The Transaction is classified as a related-party transaction, pursuant to Article 3 of the RPT Procedure and Article 3, par. 1 a) of the RPT Regulation, based on the shareholding relationships referred to below.

In particular, BPER is an associated company of Unipol, which directly holds 19.82% of the share capital.

It should be noted that BPER holds an equity investment in Arca Vita, and in particular:

- (i) Arca Vita is a company directly controlled by Unipol, with a 63.39% interest in the share

capital, in which BPER holds a 34.51% interest;

(ii) Arca Assicurazioni is a subsidiary of Unipol, through Arca Vita;

and that Unisalute, a subsidiary of Unipol, is not a party to the New Framework Agreement, but has signed specific distribution agreements with BPER.

The Transaction is deemed to be a transaction of "greater significance" pursuant to articles 9 and 10 of the RPT Procedure and Annex 3 to the RPT Regulation, since its value, taken as a reference for the purposes of applying those rules, exceeds the threshold referred to in Article 2 of the RPT Procedure and Article 1.1 of Annex 3 to the RPT Regulation.

Pursuant to these provisions, transactions are of greater significance if even only one of the relevance ratios, applicable depending on the specific transaction, exceeds the 5% threshold.

In this case, the equivalent-value relevance ratio is taken into account, i.e. the ratio between the value of the Transaction used as a reference for the purposes of applying the RPT Procedure and Unipol's capitalisation⁽¹⁾ measured on 30 June 2026, equal to Euro 17,514 million⁽²⁾.

Pursuant to Article 14(2) of the RPT Regulation and Article 13.2 of the RPT Procedure, the following are exempt from the application of the RPT Procedure: "*Transactions with or between Subsidiaries, including jointly, by the Company, as well as Transactions with Associated Companies, provided there are no interests held by other Related Parties of the Company in the Subsidiaries or Associated Companies that are counterparties to the Transaction*". In this regard, although the Transaction falls within the scope of the aforementioned exemption as it is carried out by the Company – including through certain subsidiaries that are parties to the Agreements – with an associated company (BPER), in the absence of significant interests held by other related parties, Unipol – with a view to ensuring maximum transparency towards the market and protecting all shareholders – has nevertheless deemed it appropriate to apply the safeguards provided for in the RPT Regulation and the RPT Procedure to the Transaction on a voluntary basis.

This is due to (i) the economic and strategic significance of the Transaction and the duration of the Agreements, which are to be extended to ten years, as well as (ii) the current market environment, which has changed significantly since the previous renewal and is characterised by a period of significant change in the structure of the domestic banking and insurance sectors, in which the Unipol Gruppo is also involved.

In light of the above, and taking into account the fact that the Transaction is performed, in addition to Unipol, also indirectly through the companies controlled by it (in particular, Arca Vita, Arca Assicurazioni and Unisalute), pursuant to articles 9 and 10 of the RPT Procedure, the Committee issued a motivated favourable opinion on the interest of Unipol and the Subsidiaries in performing the Transaction, as well as on the convenience and substantial correctness of the related conditions.

⁽¹⁾ It should be noted that the market capitalisation is used, calculated on the basis of official prices (Borsa Italiana – Euronext Milan), in accordance with the provisions of Annex 3 to the RPT Regulation, because it exceeds the Company's consolidated net equity attributable to the Unipol Group measured on the basis of the Company's consolidated figures as of 30 June 2026, which is Euro 11,503 million.

⁽²⁾ In particular, the 5% threshold was Euro 875.7 million.

2.3 Economic rationale and convenience for the Company and for its Subsidiaries

The Renewal of the Bancassurance Agreements forms part of the "*Stronger/Faster/Better*" Business Plan, approved by Unipol's Board of Directors on 27 March 2025, in the strategic direction "*Stronger Distribution Network*" relating to Bancassurance, with the aim of enhancing the insurance productivity of the banking channel through (i) the development of the product range in terms of product innovation and multi-channel services, (ii) expanding the range of products with lower capital requirements and (iii) strengthening the protection business with bundled solutions.

In particular, the Renewal of the Bancassurance Agreements makes it possible to:

- strengthen the partnership with BPER;
- consolidate the Unipol Group's positioning as the bancassurance market leader;
- grow the bancassurance business to the benefit of the long-term economic development of the Unipol Gruppo;
- ensure income sustainability for the Subsidiaries.

2.4 Method for determining fees and assessments regarding its fairness in relation to market values of similar transactions

In light of the regulatory framework in force ⁽³⁾, the value of the Transaction was determined as the estimate of the maximum equivalent value referring to the Renewal of the Bancassurance Agreements, taking into account the overall estimate of the commissions that will be, for various reasons, disbursed to distributors in line with the Agreements, considering their ten-year term, drawn up on the basis of the economic-financial planning documentation prepared by the management.

In particular, taking into account the above, the estimated value of the Agreements is higher than Euro 875.7 million, so the equivalent-value relevance exceeds the 5% threshold.

2.4.1 KPMG valuations

In order to assess the interest of Unipol and the Subsidiaries in the Renewal of the Bancassurance Agreements and the convenience and substantial correctness of their related terms and conditions, the Committee appointed KPMG as an independent business advisor due not only to its track record in the bancassurance market both from the standpoint of the product factory and the distributor and its vast experience in projects concerning the issue of fairness opinions also in support of committees of independent directors, but also to its in-depth knowledge of the agreements in question, bearing in mind, amongst other things, the work carried out on behalf of the Committee during the previous renewal of the Agreements. In particular – after having preliminarily verified the recognised professionalism, competence and independence as well as the absence of conflict of

⁽³⁾ Under the RPT Regulation, "*If the financial conditions of the transaction depend, in whole or in part, upon quantities that are not yet known, the equivalent value of the RPT is the maximum value receivable or payable pursuant to the agreement*".

interest in relation to the Transaction itself – the RPT Committee resolved to assign the Independent Business Advisor the task of drafting a fairness opinion on behalf of the Committee itself, from an industrial and economic point of view, concerning the adequacy and correctness of the terms and conditions set out in the Agreements, taking into account benchmarking analyses, where available, concerning operators and/or transactions of a similar nature.

The independence of KPMG was formally attested on 31 July 2026, in a specific statement, in which the Independent Business Advisor confirmed, among other things, that, having carried out the verification activities, there are no economic, equity and financial relations between KPMG and

- (a) BPER, (b) the parties that control BPER, the companies controlled by BPER or subject to joint control with BPER (jointly, the "**BPER Relevant Parties**"), and (c) the directors of BPER and the BPER Relevant Parties, and
- (a) Unipol, (b) the Subsidiaries of Unipol (the "**Unipol Relevant Parties**"), and (c) the directors of Unipol or the Unipol Relevant Parties,

having quantitative or qualitative characteristics such as to be considered suitable to compromise KPMG's independence and autonomy of judgement for the purposes of performing the task assigned by the Committee.

KPMG also provided the Committee with information on its services performed during the three-year period 2023–2025 and the current year (i.e. 2026), reporting the revenues achieved by the advisor for consulting services provided to the companies of the Unipol Group and the BPER Group which, in the reference period, do not represent a significant amount with respect to the corresponding total annual turnover.

The fairness opinion drafted by KPMG, in its capacity as Independent Business Advisor to the RPT Committee, is attached to the Opinion of the latter (Annex A – fairness opinion issued by KPMG).

The Independent Business Advisor's approach envisaged: *(i)* the conduction of interviews with the competent Unipol Departments involved in the renegotiation process, *(ii)* a documentary analysis of data, documents and information relating to the Agreements in terms of the verification process of process aspects and contents, from a business and financial standpoint, as well as *(iii)* a benchmarking analysis conducted on operators and/or transactions of a similar nature, in force at the date of the fairness opinion, focusing on remuneration models and commission structures, the duration and the criteria for determining the final payment. In particular, *(a)* with regard to the criteria for determining the consideration relating to options maturing at the end of their term, a sample of joint ventures operating in the bancassurance market and similar in nature to the partnership in question was taken into account; *(b)* with regard to duration, a sample of bancassurance agreements currently in force on the market, structured as either joint ventures or commercial agreements, was taken into consideration; and *(c)* with reference to the commission structures, multiple approaches were adopted, analytical and synthetic, developed on the basis of balance sheet figures and/or information referring to the main insurance products of a sample composed of operators active in the bancassurance market, consisting of 9 players, representing more than 80% of the bancassurance premiums of the non-life segment and more than 95% of the bancassurance premiums of the life business line in Italy.

The Independent Business Advisor was of the view that, based on the considerations set out in its fairness opinion and the analyses carried out, taking into account the assumptions adopted, the limitations laid down in the fairness opinion and the information available at the date thereof, as well as the nature, characteristics and duration of the partnership, and in view of the purposes of the mandate assigned to the Independent Business Advisor:

- *"the negotiation process was carried out on the basis of a structured approach and in line with market practice, which saw the involvement of all the relevant functions of the Parties, including control functions;*
- *the key elements of the New Agreements, with reference to the areas encompassed in the Assignment, did not show any substantial changes with respect to the terms and conditions set forth in the existing Agreements, except as stated in relation to the extension of their duration, and are consistent with the principles and objectives typical of bancassurance partnerships and with market best practices;*
- *the economic conditions relating to the commission structures are consistent as they are in line with market levels, highlighted by benchmarking analyses on the remuneration models of other operators active in the Bancassurance sector. With regard to the criteria for determining the consideration relating to expiring options, the latter are aligned with the existing provisions, with the nature and characteristics of the partnership, as well as with the terms and conditions that can be found in other existing joint venture agreements in effect as at the date of this Opinion. Lastly, the duration of the New Agreements is in line with that found in agreements structured as Joint Ventures and/or commercial agreements, currently in force in the Italian market."*

The convenience of the Transaction, as described in full in this paragraph 2, is demonstrated by strategic and business considerations consistent with the strategic plans of Unipol and the Subsidiaries and functional to the achievement of the underlying objectives.

2.5 Illustration of the economic, asset and financial effects of the Transaction

As noted above, the Renewal of the Bancassurance Agreements is qualified as a transaction of "greater significance" with a related party under the RPT Regulation and the RPT Procedure.

On the basis of Unipol's accounting data as of 30 June 2026, the Transaction does not constitute a significant acquisition or sale within the meaning of Article 71 of the Issuers' Regulation.

In this regard, it should be noted that the Transaction will have no impact on the balance sheet of the Unipol Gruppo, as there were no one-off payments and/or other significant impacts on the items of consolidated assets and liabilities at the time of completion of the Transaction.

Similarly, with reference to the effects on the consolidated income statement, the Transaction, envisaging economic conditions substantially similar to those already in force, does not determine, with the same volumes of insurance products actually distributed under the Agreements, any appreciable impact on the consolidated results.

Lastly, it should be noted that the Transaction did not have any impact such as to appreciably change

the individual and consolidated solvency position of Unipol.

2.6 Impact of the Transaction on the remuneration of the members of the Board of Directors of the Company and/or of its Subsidiaries

The amount of remuneration of the members of the Board of Directors of the Company and/or of its Subsidiaries is not expected to change as a result of the Transaction.

2.7 Members of the management and control bodies, general managers and executives of the Company involved in the Transaction

None of the members of the administrative and control bodies, or the managers of the Company is involved in the Transaction as a related party.

2.8 Procedure for the approval of the Transaction

The execution of the Transaction and the relative negotiations were managed by the Chief Executive Officer, with the assistance of the competent Company departments.

By virtue of a related-party transaction of greater significance, Unipol has put in place, on a voluntary basis, all the controls necessary for the proper qualification and handling of the Transaction, submitting it to the specific procedure identified by the RPT Regulation and the RPT Procedure. In view of the above, the Unipol RPT Committee – composed of Directors Rossella Locatelli (acting as Chairperson), Roberta Datteri, Valeria Picchio and Rosaria Pucci – was involved in the preliminary investigation phase and in the negotiations relating to the Transaction, receiving a complete and updated information flow, requesting information and making observations to the parties in charge of conducting the negotiations and the preliminary investigation, as outlined in greater detail below.

For the purposes of the above-mentioned activities, the RPT Committee met a total of 3 times, specifically on 5 August, 22 September and 1 October 2026.

At these meetings, all members of the RPT Committee and all members of the Board of Statutory Auditors were in attendance.

In particular, on 5 August 2026, the Committee, after verifying the absence of any correlation between its members, with respect to the Renewal of the Bancassurance Agreements, received a preliminary disclosure on the Transaction and the related legal framework pursuant to the provisions of the RPT Regulation and the RPT Procedure. On that occasion, as outlined in paragraph 2.4.1 above, the Committee also resolved to make use of KPMG as Independent Business Advisor after having previously verified its recognised professionalism, expertise and independence as well as the absence of conflict of interest in relation to the Transaction.

Also on 5 August 2026, the RPT Committee deemed it appropriate to extend, also in favour of the same Committee, the appointment conferred by the Company to Studio Legale Chiomenti ("**Studio Chiomenti**" or "**Chiomenti**"), as legal advisor, subject to verification of the relative independence, providing for the issue, also in its favour, of a *legal opinion* on the consistency and appropriateness

of the terms and conditions of the Transaction with respect to the applicable rules and regulations as well as market practices for similar transactions. Studio Chiomenti made a specific declaration of independence, on 31 July 2026, in compliance with the provisions of Annex 4 to the RPT Regulation and including information related to the remuneration received by the Unipol Group and BPER Group companies in the three-year period 2023–2025 and during the first six months of 2026, and to the percentage of total annual turnover of the advisor.

On 5 August 2026, the RPT Committee also delegated its Chairperson (the "**Delegate**") to be involved in the negotiation phase and in the preliminary investigation phase of the Transaction, through the receipt of information flows, also directed to the Committee in its entirety.

On 17 September 2026, the Delegate received an update on the status of negotiations with the BPER Group during a meeting attended by representatives of Unipol's management and representatives of the legal advisor. In addition, during the same meeting, KPMG provided the Delegate with an illustration of the progress of the work.

At its subsequent meeting on 22 September 2026, the Committee met for a briefing on (i) the progress of negotiations concerning the financial aspects of the renewal of the Bancassurance Agreements, (ii) the methodologies identified and the preliminary findings of the assessment carried out by the Independent Business Advisor, (iii) developments in the Transaction and the related Agreements, with a description of the negotiation framework and the key issues as outlined by Studio Chiomenti and the Company departments involved in the negotiations.

Lastly, on 1 October 2026, the Committee met for the final decisions regarding the issuance of the Committee's opinion, subject to confirmation of the financial terms and conditions previously indicated and examination of: (i) the fairness opinion issued by the Independent Business Advisor certifying the adequacy and correctness of the conditions set out in the Agreements, taking into account, where available, benchmarking analyses concerning operators and/or similar transactions, and (ii) the legal opinion of Studio Chiomenti, as well as the substantially definitive texts of the Agreements.

In accordance with the provisions of Article 5 of the RPT Regulation, the RPT Committee's Opinion is given as *sub*-Annex A to this Information Document.

On 7 October 2026, the Board of Directors of the Company, on the basis of the preliminary documentation received and the reasoned favourable opinion of the RPT Committee, noted the interest of the Company and the Subsidiaries in performing the Transaction, as well as the convenience and substantive fairness of the relative conditions, unanimously resolved to approve the signature of the Agreements, which took place on the same date.

2.8.1 Assessments of the legal advisor

As outlined above, on 5 August 2026, the RPT Committee deemed it appropriate to extend, also in favour of the same Committee, the appointment made by the Company to Studio Chiomenti, as legal advisor, subject to verification of the relative independence, for the purpose of issuing a *legal opinion* on the consistency and appropriateness of the terms and conditions of the Transaction with respect to the applicable rules and regulations as well as market practices for similar transactions.

In relation to the *legal opinion* issued by Studio Chiomenti on 1 October 2026, we note the

following⁽⁴⁾:

- (i) The analysis performed by Studio Chiomenti focused exclusively on the corporate and negotiation process followed by Unipol and on the legal aspects relating to the preparation and negotiation of the Agreements, without any assessment of the economic and financial terms of the Transaction;
- (ii) the assessments were made in the light of the negotiation structure reflected in the draft Agreements, as resulting from the date of the *legal opinion*, without any consideration of the possible impact of events, acts or facts that may occur;
- (iii) the *legal opinion* is addressed to Unipol and the Company's Committee;
- (iv) the *legal opinion* is provided solely concerning the Italian legislation as in force and interpreted on the date of the same, on the assumption that it will be governed by, and interpreted in compliance with, said legislation; any liability that may arise in relation to the *legal opinion* is also governed exclusively by Italian law.

As part of the *legal opinion*, Studio Chiomenti analysed the contractual structure of the Transaction and, in particular: (i) the New Framework Agreement, with specific regard, inter alia, to the provisions concerning the duration, the contribution of know-how, the preferential platform, the New Networks, the measures to protect exclusivity and preferential rights; (ii) the New Shareholders' Agreement and the new Articles of Association; (iii) the New Private Agreement; and (iv) the New Distribution Agreements.

Taking into account the negotiations, the corporate path followed and the contractual structure of the Transaction, as reflected and regulated in the Agreements, Studio Chiomenti therefore considered that:

- (i) the Agreements (a) are in line with market practice for similar transactions (between related parties and between unrelated parties), since the same conditions or agreements are not found that, from a legal point of view – individually or as a whole – are different or differ from each other in relation to the terms generally used in transactions having similar characteristics and (b) therefore achieve an overall balanced negotiation structure substantially in line with the agreements in force; and
- (ii) in light of Studio Chiomenti's experience and assessments, the corporate and negotiation processes followed by Unipol for the negotiation of the terms and conditions of the Agreements are compliant with the legal and regulatory provisions applicable to related-party transactions.

2.9 Significance of the Transaction arising from the aggregation, pursuant to Art. 5, par. 2 of the

⁽⁴⁾ The information reported in this paragraph has been reproduced in line with the content of the *legal opinion* issued by Studio Chiomenti. As far as the Company is aware, there are no omissions that could render the information reproduced inaccurate or misleading.

RPT Regulation

The significance of the Transaction exists autonomously and is not derived from aggregation with other transactions.

3. STATEMENT OF THE MANAGER IN CHARGE OF FINANCIAL REPORTING

The undersigned, Francesco Masci, the Manager in charge of financial reporting of Unipol, certifies, pursuant to Article 154-*bis*, paragraph 2, of the TUF, that the accounting information relating to Unipol contained in this Information Document corresponds to the documentary results, ledgers and accounting records.

ANNEXES

- Annex A: Opinion of the RPT Committee including the fairness opinion issued by KPMG

**PARERE DEL COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
DI UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.**

1° ottobre 2026

1. Premessa

Il presente parere è reso in relazione all'operazione descritta nel successivo paragrafo 2, che prevede, in sintesi, la sottoscrizione di accordi (gli "Accordi") volti a disciplinare il rinnovo della *partnership* in ambito *bancassurance* (il "Progetto di Bancassurance") tra Unipol Assicurazioni S.p.A. ("Unipol" o la "Società"), BPER Banca S.p.A. ("BPER") e Arca Vita S.p.A. ("Arca Vita"), avente ad oggetto la distribuzione di prodotti assicurativi nei rami vita e danni di Arca Vita e Arca Assicurazioni S.p.A. ("Arca Assicurazioni" e, congiuntamente con Arca Vita, "Arca"), nonché la distribuzione di prodotti assicurativi di UniSalute S.p.A. ("UniSalute"), società controllata da Unipol.

La sottoscrizione degli Accordi (l'"Operazione" o il "Rinnovo degli Accordi di Bancassurance") si qualifica, per Unipol, come operazione di "maggiore rilevanza" con parte correlata ai sensi del regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento OPC"), e della "Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate" (la "Procedura OPC"), adottata dalla Società e modificata, da ultimo, in data 19 dicembre 2024, con effetto a far data dal 1° gennaio 2025.

In particolare, sebbene la sottoscrizione degli Accordi rientri nell'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'art. 13.2 della Procedura OPC relativa alle "*Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché alle Operazioni con Società Collegate alla Società*" – è stato ritenuto comunque opportuno applicare la Procedura OPC su base volontaria all'Operazione (per ulteriori informazioni si veda il successivo paragrafo 3).

Per l'effetto, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Unipol (il "Comitato OPC" o il "Comitato") è chiamato a esprimere un motivato parere favorevole in merito (i) all'interesse di Unipol e delle società dalla stessa controllate che siano parti degli Accordi (segnatamente, Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute) al compimento dell'Operazione nonché (ii) alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

* * * * *

2. Descrizione dell'Operazione

2.1. Contesto in cui si inserisce l'Operazione

In data 22 giugno 2010, in esecuzione di un contratto del 24 dicembre 2009 avente ad oggetto, *inter alia*, la compravendita di partecipazioni in Arca Vita e Arca Assicurazioni (il "Contratto di Compravendita"), ha preso avvio una *partnership* in ambito *bancassurance* tra Unipol Gruppo S.p.A. ("Unipol Gruppo"), BPER e Banca Popolare di Sondrio S.p.A. ("BPSO"), avente ad oggetto la distribuzione di prodotti assicurativi nei rami vita e danni di Arca Vita, Arca Assicurazioni e Arca Vita International DAC ("Arca International").

In particolare, in data 22 giugno 2010:

- (i) BPER, BPSO e Unipol Gruppo hanno sottoscritto un patto parasociale volto a disciplinare le regole di governo societario di Arca Vita e di Arca Assicurazioni, nonché a definire talune disposizioni relative ai trasferimenti delle partecipazioni detenute da ciascuna parte contrattuale in Arca Vita;
- (ii) BPER, BPSO e Unipol Gruppo hanno sottoscritto un accordo integrativo volto a disciplinare le conseguenze giuridiche di determinati eventi che dovessero occorrere nello svolgimento del Progetto di Bancassurance e, in particolare, a prevedere la concessione di reciproci diritti di

opzione tra le parti contrattuali, da esercitarsi al verificarsi delle fattispecie contrattualmente definite; e

- (iii) Arca Vita, Arca Assicurazioni e Arca Vita International hanno sottoscritto, ciascuna per quanto di propria competenza, contratti di distribuzione di prodotti assicurativi nei rami vita e danni, rispettivamente, con BPER e con le società distributrici del Gruppo BPER, nonché con BPSO (i **"Contratti di Distribuzione 2010"**).

Con accordo sottoscritto in data 8 novembre 2017, BPSO, BPER, Unipol Gruppo e Arca Vita, nel confermare il proprio interesse alla prosecuzione del Progetto di Bancassurance e i relativi impegni assunti al riguardo per un periodo di 5 anni decorrente dal 1° gennaio 2018, hanno convenuto, *inter alia*, di stipulare un nuovo patto parasociale (il **"Patto Parasociale 2017"**) e una nuova scrittura privata (la **"Scrittura Privata 2017"**), efficaci dal 1° gennaio 2018, mantenendo sostanzialmente invariate le disposizioni precedenti, ma adeguandone la durata e, ove necessario allineandone il testo per tenere conto delle nuove intese raggiunte tra le parti.

Sono stati altresì stipulati nuovi contratti di distribuzione, efficaci dal 1° gennaio 2018, mantenendo sostanzialmente invariate le disposizioni dei Contratti di Distribuzione 2010, ma adeguandone la durata e prevedendo un nuovo assetto commissionale nonché un processo di sviluppo per l'introduzione di taluni prodotti e per l'evoluzione di quelli presenti nel "catalogo" Arca disponibile.

Con accordo sottoscritto in data 22 dicembre 2022 (di seguito, l'**"Accordo di Rinnovo 2022"**), Unipol, BPER, BPSO e Arca Vita hanno confermato il reciproco interesse alla prosecuzione della *partnership* in ambito *bancassurance*, estesa anche ai prodotti di UniSalute, e al rinnovo dei rispettivi impegni per un ulteriore periodo di 5 anni, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027. Con l'Accordo di Rinnovo 2022 le relative parti contraenti hanno, *inter alia*, convenuto e si sono date reciprocamente atto:

- (i) della sostituzione, in tutti gli accordi allora vigenti, di Unipol Gruppo con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (**"UnipolSai"**);
- (ii) che il Contratto di Compravendita doveva considerarsi definitivamente risolto e comunque non più efficace, essendo stato interamente eseguito dalle relative parti per quanto di rispettiva competenza, fermo quanto espressamente previsto nell'Accordo di Rinnovo 2022.

Nel contesto e in esecuzione degli impegni assunti con l'Accordo di Rinnovo 2022:

- (i) UnipolSai, BPER e BPSO hanno sottoscritto un nuovo patto parasociale, efficace dal 1° gennaio 2023, mantenendo sostanzialmente invariate le disposizioni del Patto Parasociale 2017, ma adeguandone la durata e apportando limitate modifiche ad alcuni poteri del CEO di Arca (il **"Patto Parasociale 2022"**);
- (ii) Unipol, BPER e BPSO hanno stipulato una nuova scrittura privata, mantenendo sostanzialmente invariate le disposizioni previste nella Scrittura Privata 2017 e, in particolare, le condizioni per l'esercizio delle opzioni di acquisto ivi previste, ma aggiornandone il testo per tenere conto delle nuove intese raggiunte tra le parti (la **"Scrittura Privata 2022"**); e
- (iii) Arca Vita, Arca International (successivamente fusa per incorporazione in Arca Vita), Arca Assicurazioni e UniSalute hanno sottoscritto, ciascuna per quanto di propria competenza, contratti di distribuzione di prodotti assicurativi con BPER, BPSO e le società distributrici del Gruppo BPER (come allora definite), come successivamente modificati (i **"Contratti di Distribuzione 2022"**), aggiornando, tra l'altro, gli assetti commissionali e gli allegati relativi ai prodotti (i Contratti di Distribuzione 2022, unitamente all'Accordo di Rinnovo 2022, al Patto

Parasociale 2022 e alla Scrittura Privata 2022, sono di seguito indicati congiuntamente come gli "Accordi di Bancassurance 2022").

A decorrere dal 31 dicembre 2024 è divenuta efficace la fusione per incorporazione di UnipolSai in Unipol Gruppo, che ha contestualmente assunto la denominazione di "Unipol Assicurazioni S.p.A."; per l'effetto, Unipol è subentrata in tutte le posizioni giuridiche e in tutti i diritti e gli obblighi precedentemente facenti capo a UnipolSai.

A decorrere dal 20 aprile 2026 è divenuta altresì efficace la fusione per incorporazione di BPSO in BPER (la "Fusione BPER-BPSO"); per l'effetto, BPER è subentrata in tutte le posizioni giuridiche e in tutti i diritti e gli obblighi precedentemente facenti capo a BPSO.

Alla luce dell'integrazione di BPSO in BPER, che ha determinato una discontinuità rispetto al profilo dimensionale e alla potenzialità distributiva del Gruppo BPER, e al fine di consolidare ulteriormente la *partnership* in ambito *bancassurance*, tenuto conto di un contesto di mercato significativamente mutato rispetto alla sottoscrizione degli Accordi di Bancassurance 2022 e caratterizzato da un rilevante processo di consolidamento dei settori bancario e assicurativo italiani, Unipol, BPER e Arca Vita intendono procedere al Rinnovo degli Accordi di Bancassurance 2022, con cessazione per mutuo consenso dell'Accordo di Rinnovo 2022, mediante la sottoscrizione di nuovi accordi, simili e sostitutivi, nei termini di seguito illustrati.

2.2. Struttura dell'Operazione e dei relativi accordi contrattuali

Nell'ambito dell'Operazione, è previsto che Unipol sottoscriva i seguenti Accordi:

- (i) un nuovo accordo quadro con BPER e Arca Vita, in sostituzione dell'Accordo di Rinnovo 2022, volto a disciplinare il Rinnovo degli Accordi di Bancassurance, anche tenendo conto dell'integrazione di BPSO in BPER, e a regolare taluni aspetti generali relativi alla *partnership* come meglio indicato di seguito (il "Nuovo Accordo Quadro");
- (ii) un nuovo patto parasociale con BPER, in sostituzione di quello vigente, che conservi sostanzialmente invariate le disposizioni del Patto Parasociale 2022 (tenendo conto dell'integrazione di BPSO in BPER), ma adeguandone la durata (il "Nuovo Patto Parasociale");
- (iii) una nuova scrittura privata con BPER, in sostituzione di quella vigente, anche in questo caso mantenendo sostanzialmente invariate le disposizioni previste nella Scrittura Privata 2022, con l'aggiornamento delle condizioni relative ai reciproci diritti di opzione, tenuto conto dell'integrazione di BPSO in BPER nonché della nuova durata degli Accordi (la "Nuova Scrittura Privata");
- (iv) nuovi contratti di distribuzione (in sostituzione dei Contratti di Distribuzione 2022) tra:
 - BPER, da una parte, e Unipol e Arca Assicurazioni dall'altra parte;
 - BPER, da una parte, e Unipol e Arca Vita, dall'altra parte;
 - BPER e ciascuna società distributrice del Gruppo BPER, da una parte, e Unipol e Arca Assicurazioni, dall'altra parte (un contratto per ciascuna società distributrice del Gruppo BPER);
 - BPER e ciascuna società distributrice del Gruppo BPER, da una parte, e Unipol e Arca Vita, dall'altra parte (un contratto per ciascuna società distributrice del Gruppo BPER);
 - BPER, da una parte, e Unipol e UniSalute, dall'altra;

- BPER e ciascuna società distributrice del Gruppo BPER, da una parte, e Unipol e UniSalute, dall'altra parte (un contratto per ciascuna società distributrice del Gruppo BPER)

(collettivamente, i "Nuovi Contratti di Distribuzione").

Si prevede che gli Accordi vengano sottoscritti dalle rispettive parti entro la fine del 2026, a valle dell'approvazione dell'Operazione da parte dei rispettivi organi sociali competenti.

In aggiunta, al fine di rendere effettivo il principio della prelazione in favore del Gruppo Unipol in ipotesi di richiesta da parte di BPER di prodotti assicurativi non offerti da Arca Vita, Arca Assicurazioni o UniSalute (come *infra* meglio precisato), il Nuovo Accordo Quadro prevede che Unipol e BPER negozino e sottoscrivano in buona fede un accordo di distribuzione di prodotti assicurativi Unipol entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dei nuovi Accordi.

2.2.1. Il Nuovo Accordo Quadro

Come anticipato, l'Operazione è regolata, nel suo complesso, da un Nuovo Accordo Quadro – che si prevede sia sottoscritto tra BPER, Unipol e Arca Vita – deputato a disciplinare i termini generali del rinnovo del Progetto di Bancassurance e i relativi impegni assunti al riguardo dalle parti, per un periodo di 10 anni decorrente dalla data di sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2036.

Si riporta di seguito un'analisi delle principali previsioni del Nuovo Accordo Quadro.

Durata

Innovando rispetto all'Accordo di Rinnovo 2022, è prevista la durata decennale degli Accordi sino al 31 dicembre 2036, con efficacia dalla data di sottoscrizione (con applicazione di talune condizioni economiche a partire dal 1° gennaio 2026, così come disciplinato all'interno degli allegati provvisori ai Nuovi Contratti di Distribuzione) e contestuale risoluzione consensuale degli Accordi di Bancassurance 2022. La negoziazione dell'eventuale ulteriore rinnovo è prevista a partire dal 31 marzo 2035. L'estensione della durata, elemento condiviso tra le parti, assicura stabilità e certezza alla *partnership* su un orizzonte di lungo periodo e costituisce il presupposto degli investimenti dedicati allo sviluppo congiunto del Progetto di Bancassurance.

Contributo di know-how

Anche in considerazione delle istanze di innovazione provenienti dal mercato, è confermata nel Nuovo Accordo l'esigenza che Unipol apporti al Progetto di Bancassurance il proprio *know-how* e le proprie competenze, già sentita e disciplinata sin dall'inizio della *partnership*. In tale contesto, Unipol si impegna (i) a continuare ad apportare ad Arca, UniSalute e alle ulteriori società del Gruppo Unipol con le quali il Gruppo BPER dovesse instaurare rapporti di collaborazione il *know-how* avente ad oggetto le proprie competenze tecniche, assicurative e attuariali nei rami vita, nei rami danni (ivi incluso il comparto salute) e nella previdenza complementare, (ii) a fornire periodiche attività di formazione in favore del personale di Arca (e di UniSalute e delle ulteriori società del Gruppo Unipol con le quali il Gruppo BPER dovesse instaurare rapporti di collaborazione), garantendo allo stesso assistenza tramite la propria rete di assistenti e formatori, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto di distribuzione e (iii) a far sì che Arca (e UniSalute e le ulteriori società con le quali BPER e le Società del Gruppo BPER dovessero instaurare rapporti di collaborazione) stipulino contratti che offrano ai clienti di BPER e alle società del Gruppo BPER prodotti assicurativi e assicurativo-finanziari competitivi, anche sotto il profilo della tipologia e della gamma offerta, rispetto ad analoghi prodotti offerti da compagnie assicurative di primario *standing* presenti sul mercato italiano. Il rimedio

per l'inadempimento di Unipol ai predetti impegni è espressamente disciplinato nei Nuovi Contratti di Distribuzione.

Piattaforma Preferenziale

In sostanziale continuità con le caratteristiche e le prerogative della *partnership* concordate sin dall'inizio (come anche proseguite con i rinnovi del 2017 e del 2022), anche nel Nuovo Accordo Quadro si conferma il ruolo centrale della *partnership*, continuando a costituire, sia Arca Vita che Arca Assicurazioni, la piattaforma preferenziale per eventuali ulteriori progetti di *bancassurance* o altri contratti di intermediazione assicurativa che le società del Gruppo Unipol intendano perseguire attraverso sportelli bancari di banche diverse dalle banche concorrenti indicate in apposito allegato al Nuovo Accordo Quadro.

Il predetto principio, in continuità con il passato, risulta tuttavia circostanziato e limitato in favore di Unipol anche per tener conto dell'effettiva produzione delle società Arca, nel senso che non rientrano nei progetti (o contratti) da trattare nel contesto della piattaforma preferenziale tutti quelli (i) aventi ad oggetto la vendita alla clientela con partita IVA e/o (ii) riferiti ai prodotti c.d. "salute" intendendosi per tali i prodotti assicurativi malattia e assistenza, ivi incluse le relative garanzie accessorie e i servizi di assistenza fisici e digitali (es. telemonitoraggio) ancillari a tali prodotti, nonché i nuovi prodotti che saranno realizzati da UniSalute d'intesa con BPER.

Nel Nuovo Accordo Quadro è stata aggiunta una nuova eccezione in favore di Unipol: le previsioni della piattaforma preferenziale non trovano applicazione rispetto a nuovi progetti *bancassurance* o altri contratti di intermediazione assicurativa che Unipol e/o le società del Gruppo Unipol intendano perseguire attraverso sportelli bancari di banche, diverse da BPER, che entrino a far parte del Gruppo Unipol (o comunque che siano o diventino controllate da Unipol); tale eccezione consente di preservare il principio della piattaforma preferenziale, garantendo al contempo la flessibilità necessaria per le eventuali operazioni strategiche del Gruppo Unipol.

Nuove Reti

Con riguardo alla questione delle cd. "Nuove Reti" e cioè in relazione alla possibile estensione degli accordi di *bancassurance* a nuove società esercenti attività bancaria abilitate alla distribuzione di prodotti assicurativi, e/o nuovi sportelli bancari e/o punti vendita e/o altri canali distributivi che dovessero entrare a far parte del Gruppo BPER per effetto di qualunque negozio giuridico idoneo al conseguimento del predetto scopo (quali a titolo esemplificativo, acquisizioni di società e/o di aziende/rami d'azienda, fusioni, scissioni, ecc.), la disciplina vigente (confermata anche nel Nuovo Accordo Quadro) prevedeva già un'articolazione in base alla presenza o meno di accordi con compagnie terze. In particolare:

- (a) se la Nuova Rete consiste in nuovi sportelli bancari, punti vendita o altri canali distributivi, ovvero in una nuova società bancaria, non vincolata da accordi, impegni o intese con compagnie assicurative terze oppure vincolata da accordi, impegni o intese che non prevedano limitazioni alla distribuzione, al collocamento, alla vendita, all'intermediazione o alla promozione di prodotti assicurativi, quali vincoli di esclusiva o di svolgimento dell'attività di intermediazione in via preferenziale (gli "Accordi Pregressi Senza Vincoli"), la Nuova Rete entrava automaticamente a far parte del Progetto di Bancassurance mediante la sottoscrizione di nuovi accordi di distribuzione sostanzialmente in linea con i Nuovi Contratti di Distribuzione ovvero mediante estensione alla Nuova Rete dei contratti già in vigore. In pendenza degli Accordi Pregressi Senza Vincoli, BPER poteva continuare a collocare i relativi prodotti senza incorrere in responsabilità per violazione degli impegni di esclusiva, impegnandosi tuttavia a

recedere nei ragionevoli tempi tecnici, ove possibile senza penali od oneri, e a riconoscere ad Arca priorità compatibilmente con le esigenze della clientela;

- (b) nel caso in cui la nuova società bancaria sia vincolata da accordi, impegni o intese con compagnie assicurative terze che prevedano limitazioni alla distribuzione, al collocamento, alla vendita, all'intermediazione o alla promozione di prodotti assicurativi, quali vincoli di esclusiva o impegni di svolgimento dell'attività di intermediazione in via preferenziale (gli "Accordi Pregressi Con Vincoli"), le parti (i.e., nell'accordo del 2022, UnipolSai e, a seconda dei casi, BPER o BPSO) si obbligavano a discutere e valutare in buona fede, per un periodo di tre mesi successivi al perfezionamento dell'operazione straordinaria avente ad oggetto la Nuova Rete (il "Termine per l'Accordo"), i termini, inclusi quelli economici, le condizioni e le modalità dell'eventuale estensione del Progetto di Bancassurance alla Nuova Rete. Qualora entro il Termine per l'Accordo fosse stato raggiunto un accordo scritto, la Nuova Rete entrava a far parte del Progetto di Bancassurance; in caso contrario, la Nuova Rete entrava nel Progetto di Bancassurance solo alla scadenza degli Accordi Pregressi con Vincoli.

Il Nuovo Accordo Quadro conferma tale impianto generale e introduce una disciplina procedurale più articolata e completa per il caso di Accordi Pregressi Con Vincoli finalizzata ad agevolare l'estensione degli accordi anche a tali reti: è prevista la trasmissione da parte di BPER di uno specifico *set* informativo, incontri dedicati tra le parti, una proposta scritta di Unipol con riscontro di BPER entro 30 giorni lavorativi ed, eventualmente, un confronto tra vertici aziendali.

La disciplina vigente prevedeva già che le parti si impegnassero a valutare in buona fede l'eventuale revisione degli obiettivi per l'applicazione degli "Importi Provvisori Aggiuntivi" previsti nei Contratti di Distribuzione, al fine di tenere conto di eventuali variazioni dell'estensione della rete distributiva conseguenti a: (i) operazioni straordinarie aventi ad oggetto Nuove Reti, (ii) operazioni di riorganizzazione e/o razionalizzazione, nonché (iii) mutamento significativo delle condizioni di mercato. Il predetto meccanismo non trovava applicazione fintantoché le variazioni non implicassero incrementi o riduzioni della *customer base* preesistente in misura almeno pari al 20%. Il Nuovo Accordo Quadro conferma tale impianto (riferito ai soli punti (i) e (ii)), precisando che la misurazione della *customer base* è effettuata al giorno precedente la data di perfezionamento dell'operazione, ed estende l'impegno anche ai Nuovi Contratti di Distribuzione UniSalute.

Inoltre, è stata introdotta una nuova previsione relativa alla cessione di *asset*: qualora il Gruppo BPER ceda aziende, rami d'azienda o filiali che rappresentino parte della rete distributiva (ad esclusione delle dismissioni imposte dalla normativa a tutela della concorrenza) e la cessione comporti una variazione rilevante con un'incidenza in diminuzione sulla raccolta premi pari almeno al 5% (sulla base dei dati annuali riferiti all'anno precedente), le parti discuteranno in buona fede la possibilità che i Nuovi Contratti di Distribuzione continuino ad applicarsi agli *asset* ceduti anche successivamente alla cessione, senza obbligo di risultato. Resta distinto e autonomo l'obbligo delle parti di valutare in buona fede l'eventuale revisione degli obiettivi in caso di mutamento significativo delle condizioni di mercato.

È stato altresì previsto un obbligo informativo a carico di BPER, in caso di variazioni della rete distributiva, articolato in una comunicazione tempestiva per le variazioni significative e periodica per quelle non significative.

Presidi a protezione dell'esclusiva e della preferenzialità

Il Nuovo Accordo Quadro conferma uno dei capisaldi della *partnership* di *bancassurance* sin dalla sua costituzione e cioè gli impegni di esclusiva di BPER, a cui fa da contraltare l'impegno di Unipol di non concludere accordi di *bancassurance* con talune banche concorrenti di BPER. Più in particolare:

- quanto a Unipol, si conferma l'impegno a non sottoscrivere, direttamente o indirettamente, accordi per la distribuzione dei prodotti assicurativi e/o assicurativo-finanziari emessi dalla stessa e dalle società del Gruppo Unipol con alcune banche "concorrenti" espressamente indicate in apposito allegato;
- quanto a BPER, promettendo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile il fatto delle altre società distributrici del Gruppo BPER, si prevede l'impegno, a non distribuire, direttamente e/o indirettamente, prodotti assicurativi (ivi inclusi prodotti di natura previdenziale) emessi da compagnie assicurative diverse dalla società Arca Vita. Con riguardo invece ad Arca Assicurazioni e ad UniSalute, in coerenza con i divieti normativi di esclusive nei rami danni, si è rinnovato l'impegno assicurandosi che la distribuzione dei prodotti di Arca Assicurazioni e di UniSalute da parte di BPER sia preferenziale, impegnandosi BPER a riservare ad Arca Assicurazioni e ad UniSalute una quota annuale almeno pari al 79% della propria complessiva attività di distribuzione, determinata, per ciascun anno solare, sulla base dei premi lordi raccolti nell'anno solare precedente dalla distribuzione di prodotti assicurativi nel ramo danni.

Sono confermate anche talune eccezioni che mirano a meglio delimitare il perimetro dell'esclusiva o della preferenzialità, con riferimento ad es. ad alcuni prodotti già distribuiti con terzi che Arca concordi di non sviluppare, prodotti assicurativi non standardizzati (limitatamente ad Arca Assicurazioni), o i prodotti assicurativi ancillari a prodotti finanziari (incluso il *leasing*) di terzi distribuiti o segnalati da BPER. Resta altresì escluso dal predetto perimetro tutto quanto distribuito in virtù di Accordi Pregressi Con Vincoli o comunque di accordi preesistenti ai sensi di quanto sopra indicato. Sono inoltre esclusi: (i) i prodotti assicurativi dedicati alla clientela c.d. *private*, caratterizzati da un elevato grado di personalizzazione del premio o dei termini e condizioni della polizza e distribuiti attraverso accordi di collaborazione con altri intermediari che abbiano il rapporto di distribuzione con l'assicuratore emittente, a condizione che sia riconosciuto in favore di Arca Vita o di Unipol, ove ne sussistano i presupposti e le condizioni, il diritto di prelazione; e (ii), a fini di chiarezza, i fondi pensione di Arca Fondi SGR S.p.A.

Nel Nuovo Accordo Quadro è stato aggiunto l'impegno di BPER a trasmettere a Unipol, entro il 31 marzo di ciascun anno, un *report* sui volumi della distribuzione di prodotti assicurativi di compagnie terze, con dettaglio aggregato per linea di prodotto, al fine di consentire il monitoraggio del rispetto degli obblighi di esclusiva e preferenzialità previsti dal Nuovo Accordo Quadro e nel rispetto della normativa a tutela della concorrenza.

Resta altresì confermato il diritto di Unipol, in caso di sospetta violazione degli impegni di esclusiva o preferenzialità, di richiedere a BPER informazioni specifiche mediante apposita comunicazione di verifica.

Da ultimo, si segnala l'introduzione di una previsione che consente, ove per effetto di modifiche all'assetto dei rapporti attualmente in essere tra il Gruppo Unipol e il Gruppo BPER o di operazioni straordinarie o di altre circostanze, vengano meno le esigenze normative sottese al regime di preferenzialità nel ramo danni, l'estensione dell'impegno di esclusiva – in luogo delle soglie di preferenzialità previste – nella misura massima consentita dalla normativa rilevante (ferma restando l'applicazione delle eccezioni sopra indicate).

Sottoscrizione dei nuovi accordi

Definiti come sopra tutti gli aspetti principali del rinnovo del Progetto di Bancassurance, il Nuovo Accordo Quadro prevede l'obbligo delle parti di sottoscrivere il Nuovo Patto Parasociale, la Nuova Scrittura Privata e i Nuovi Contratti di Distribuzione con le società Arca e, per quanto riguarda i Prodotti

Salute, con UniSalute. Inoltre, come sopra accennato, nel Nuovo Accordo Quadro è stato aggiunto l'impegno di BPER e Unipol di negoziare e sottoscrivere, nonché l'impegno di BPER a fare sì che le società distributrici del Gruppo BPER negozino e sottoscrivano con Unipol, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del Nuovo Accordo Quadro, un accordo distributivo di prodotti assicurativi, al fine di dare piena attuazione al meccanismo di prelazione previsto dai Nuovi Contratti di Distribuzione.

2.2.2. Il Nuovo Patto Parasociale (e i nuovi statuti).

Come anticipato, il Nuovo Patto Parasociale ripeterà, *inter alia*, le regole di governo societario di Arca Vita e di Arca Assicurazioni già in vigore, nonché il regime di circolazione delle azioni detenute da ciascuna parte in Arca Vita, mirando quindi a preservare quel complessivo equilibrio tra le parti che, durante tutta la *partnership*, non ha creato ragioni di criticità. A tal riguardo, il Nuovo Patto Parasociale prevede dunque, in continuità con il precedente regime e tenendo conto del consolidamento dei diritti di BPSO in BPER per effetto della Fusione BPER-BPSO: (i) una composizione del consiglio di amministrazione delle società Arca di complessivi 9 membri, con 5 consiglieri designati da Unipol, e 4 consiglieri designati da BPER; il Presidente e uno dei due Vice Presidenti sono designati da BPER, mentre l'Amministratore Delegato e l'altro Vice Presidente sono designati da Unipol; (ii) una composizione del Collegio Sindacale in cui il Presidente e un sindaco supplente sono designati da BPER e gli altri due sindaci effettivi e il rimanente sindaco supplente sono designati da Unipol; e (iii) talune materie riservate che richiedono il voto favorevole anche di BPER o dei suoi esponenti in sede rispettivamente di Assemblea o di Consiglio di Amministrazione. Il Nuovo Patto Parasociale entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà durata quinquennale.

Per quanto riguarda il regime di circolazione delle azioni, dalla data di rinnovo del Nuovo Patto Parasociale, partirà un nuovo periodo di *lock-up* di durata pari al patto stesso (e cioè quinquennale), fatte salve le usuali deroghe in merito ad alcuni trasferimenti "consentiti" che non alterano sostanzialmente la composizione dell'azionariato. I nuovi statuti di Arca Vita e di Arca Assicurazioni, che saranno adottati non appena tecnicamente possibile (anch'essi in sostanziale ripetizione di quelli vigenti con qualche minimo adeguamento non di sostanza), recepiranno le medesime protezioni, prevedendo il nuovo periodo di *lock-up* e, allo scadere dello stesso, (i) un diritto di prima offerta a favore degli altri soci nel caso in cui un socio voglia trasferire le proprie partecipazioni e (ii) un diritto di co-vendita a favore di BPER per l'ipotesi in cui Unipol intenda cedere (successivamente al periodo di *lock-up*) il pacchetto di controllo in Arca Vita.

2.2.3. La Nuova Scrittura Privata.

In sostanziale continuità con quanto ad oggi previsto, la Nuova Scrittura Privata continua a disciplinare, *inter alia*, la concessione di reciproci diritti di opzione tra BPER e Unipol aventi ad oggetto le partecipazioni dalle stesse detenute in Arca Vita, stabilendone le condizioni di esercizio, le modalità e i relativi corrispettivi.

La Nuova Scrittura Privata mantiene la struttura e i contenuti della Scrittura Privata 2022 e aggiorna talune disposizioni e i relativi allegati alla luce del mutato assetto partecipativo di Arca Vita, allineando la durata dei reciproci diritti di opzione alla nuova durata decennale del Progetto di Bancassurance, ovvero sino al 31 dicembre 2036, e confermandone sostanzialmente le condizioni di esercizio.

In particolare, l'opzione di acquisto prevista a favore di BPER (avente ad oggetto tutte le azioni di Arca Vita che Unipol deterrà alla data di esercizio) è esercitabile da BPER a condizione che: (a) uno qualsiasi dei Nuovi Contratti di Distribuzione venga risolto o diventi inefficace, a seguito di decisione arbitrale non più impugnabile ovvero di sentenza passata in giudicato, per un grave inadempimento imputabile ad una delle società Arca; ovvero (b) sia stato violato – per un grave inadempimento imputabile ad

Unipol accertato con decisione arbitrale non più impugnabile ovvero con sentenza passata in giudicato – l'impegno assunto da Unipol ai sensi del Nuovo Accordo Quadro (in continuità con l'accordo vigente) a non sottoscrivere, e far sì che le società del Gruppo Unipol non sottoscrivano, accordi per la distribuzione dei prodotti assicurativi e/o assicurativo-finanziari con specifiche banche concorrenti di BPER.

Le opzioni di acquisto a favore di Unipol, aventi ad oggetto l'intera partecipazione detenuta da BPER in Arca Vita, sono esercitabili:

- (i) a condizione che: (a) uno qualsiasi dei contratti di distribuzione BPER (a seconda del caso) venga risolto o diventi inefficace per un grave inadempimento imputabile a BPER/altra società del Gruppo BPER; ovvero (b) siano violati – per un grave inadempimento imputabile a BPER/altra società del Gruppo BPER – gli impegni di esclusiva o di preferenzialità assunti nel Nuovo Accordo Quadro (si veda sopra);
- (ii) qualora, alla scadenza del termine naturale di uno o più dei Nuovi Contratti di Distribuzione, ovvero a qualunque data di scadenza anticipata dei medesimi che dipenda da eventi diversi dall'inadempimento di una delle parti a detti contratti, non segua la continuazione del rapporto di intermediazione assicurativa tra Unipol e BPER.

Le parti hanno anche riconosciuto che la concessione dei reciproci diritti di opzione di cui alla Nuova Scrittura Privata (incluse le opzioni di acquisto a favore di Unipol a scadenza) deve valutarsi, in continuità con quanto già concordato e mantenuto nel tempo a partire dalla costituzione del Progetto di Bancassurance e nel quadro degli accordi complessivamente raggiunti tra le parti e dei relativi diritti ed obblighi assunti dalle stesse, avendo comunque natura sinallagmatica e onerosa anche in mancanza della previsione di specifici corrispettivi in denaro.

Da ultimo si segnala che, con riferimento al prezzo delle azioni Arca Vita oggetto delle opzioni, questo sarà calcolato in base ai criteri indicati in apposito allegato alla Nuova Scrittura Privata, che fanno riferimento, in continuità con quanto previsto già oggi, al cd. "Patrimonio Netto Rettificato" e al "Valore del Portafoglio Chiuso".

2.2.4. I Nuovi Contratti di Distribuzione

Come anticipato, nel contesto del rinnovo del Progetto di Bancassurance, è prevista la stipula dei Nuovi Contratti di Distribuzione dei prodotti Arca e UniSalute in sostituzione dei contratti ad oggi vigenti e che saranno risolti per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 del codice civile con effetto dalla data di sottoscrizione dei Nuovi Contratti di Distribuzione.

Con la sottoscrizione dei Nuovi Contratti di Distribuzione le compagnie assicurative sopra citate conferiranno a BPER e a ciascuna società distributrice del Gruppo BPER l'incarico di collocare e distribuire i prodotti delle compagnie medesime per il tramite della rete dei distributori che comprende tutti i canali di vendita e distribuzione di questi ultimi, sia fisici che virtuali, inclusi – a titolo esemplificativo – gli sportelli tempo per tempo esistenti e gli addetti all'attività di distribuzione anche mediante tecniche di comunicazione e vendita a distanza o al di fuori dei locali dei distributori.

Al pari del Nuovo Accordo Quadro e degli altri accordi di rinnovo del Progetto di Bancassurance, i Nuovi Contratti di Distribuzione entreranno in vigore dalla data della sottoscrizione (con applicazione di talune condizioni economiche a partire dal 1° gennaio 2026, così come disciplinato all'interno dei relativi allegati provvisori) e avranno durata sino al 31 dicembre 2036.

In conformità alla prassi contrattuale e alla normativa di settore, i Nuovi Contratti di Distribuzione disciplinano nel dettaglio i diritti e, soprattutto, gli obblighi delle compagnie assicurative e dei

distributori con riguardo a tutte le fasi della distribuzione dei prodotti, dalla predisposizione della documentazione precontrattuale destinata alla clientela e formazione del personale, ai rapporti con la clientela e incasso delle provvigioni, fino ad arrivare alla gestione dei reclami. Particolare attenzione è stata posta in questo contesto alla declinazione delle varie attività da porre in essere al fine di adempiere alle disposizioni dettate dalla normativa regolamentare primaria e secondaria: sotto questo profilo, l'assetto dei diritti e degli obblighi delle parti è stato complessivamente revisionato al fine di assicurare conformità alle più recenti indicazioni provenienti dalle Autorità di Vigilanza, tenendo conto anche dell'esperienza maturata sinora nel corso della *partnership*.

In ragione della natura di quest'ultima, e fermi in ogni caso i limiti previsti dalla normativa di riferimento e il rispetto del principio cardine di tutela degli interessi dei clienti, i Nuovi Accordi Distributivi prevedono un diritto di prelazione in favore di Arca e UniSalute nell'offerta di prodotti assicurativi destinati alla clientela del Gruppo BPER, e più in particolare, che qualora i distributori, per soddisfare le esigenze della propria clientela, ritengano che sul mercato assicurativo siano presenti prodotti assicurativi che rispondano alle esigenze dei clienti e che differiscano in modo non marginale da quelli presenti nel "catalogo" disponibile Arca o UniSalute, ovvero ritengano che sia opportuno apportare modifiche ai prodotti già inclusi a detto catalogo, i distributori – prima di rivolgersi a compagnie assicurative terze – dovranno attivare una procedura finalizzata a verificare che Arca/UniSalute siano disposte a fornire i prodotti che soddisfino le suddette esigenze della clientela dei distributori e, in subordine, che Unipol sia disponibile a fornire tali prodotti. Per rendere pienamente effettivo il meccanismo di prelazione in favore di Unipol, è prevista la stipulazione di un accordo di distribuzione con Unipol, da negoziare entro 90 giorni dal rinnovo degli Accordi.

Al fine di preservare il contributo alla *partnership* dei distributori, come è consueto in accordi di questo genere, i Nuovi Contratti di Distribuzione prevedono, con una serie di eccezioni di prassi, specifici limiti per Arca/UniSalute nell'utilizzo dei dati personali e non personali dei clienti che siano stati trasmessi ad Arca/UniSalute dai distributori in esecuzione dei Nuovi Contratti di Distribuzione, ovvero dai clienti medesimi.

I Nuovi Contratti di Distribuzione contengono poi, come tipicamente avviene in accordi di questo tipo, taluni impegni per Arca/UniSalute a non contattare attivamente e direttamente la clientela, se non per adempimenti previsti dalle condizioni di polizza o di legge, per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione dei Nuovi Contratti di Distribuzione.

Si segnala che mentre il contratto vigente prevede un periodo di non concorrenza di 60 mesi successivi alla cessazione del contratto, nel Nuovo Accordo Quadro le parti hanno concordato una riduzione di detto termine a 36 mesi. Tale clausola è stata inoltre integrata con una disciplina specifica per l'ipotesi di acquisizione, diretta o indiretta, del controllo di BPER da parte di Unipol: in tal caso, l'obbligo cesserà di trovare applicazione con riferimento alla condivisione dei dati in favore del Gruppo Unipol, fermo il rispetto della normativa *privacy* e fermo il divieto per Arca Assicurazioni, Arca Vita e UniSalute, Unipol e le società del Gruppo Unipol di intraprendere iniziative commerciali nei confronti dei clienti sulla base dei dati acquisiti per il tramite della Banca.

La supervisione dell'esecuzione dei Nuovi Contratti di Distribuzione è rimessa ad appositi comitati operativi (i "Comitati Operativi") composti ciascuno da 4 membri, di cui 2 nominati da BPER, 1 da Unipol e 1 dalle compagnie assicurative interessate (ovverosia a seconda dei casi, Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute).

Le funzioni dei Comitati Operativi sono principalmente quelle di: (i) proporre politiche di sviluppo e modalità di distribuzione dei prodotti; (ii) verificare le problematiche relative all'emissione e distribuzione dei prodotti; (iii) proporre e valutare nuovi prodotti assicurativi da inserire a catalogo; e

(iv) assicurare l'attuazione del processo di innovazione, consistente quest'ultimo in un processo di sviluppo volto ad assicurare la costante adeguatezza dell'offerta di prodotti da parte delle compagnie assicurative.

Per quanto concerne, infine, i profili commissionali, i Nuovi Contratti di Distribuzione prevedono, in favore dei distributori, il riconoscimento di:

- (i) un importo provvigionale fisso, determinato in funzione dell'ammontare dei premi emessi al netto dei resi nell'anno di riferimento; e
- (ii) un importo provvigionale aggiuntivo, corrisposto in funzione del raggiungimento di determinati risultati di produzione nell'anno di riferimento e subordinatamente al raggiungimento di adeguati parametri tesi alla salvaguardia della redditività tecnica e di qualità del servizio nei confronti della clientela.

È stata, altresì, introdotta una modifica ai meccanismi di calcolo dell'impianto provvigionale aggiuntivo in ottica di promozione dello sviluppo sostenibile del portafoglio.

2.3. Motivazioni dell'Operazione

Il Rinnovo degli Accordi di Bancassurance si inserisce nel contesto del Piano industriale *Stronger/Faster/Better* approvato dal Consiglio di Amministrazione di Unipol in data 27 marzo 2025, nella direttrice strategica "*Stronger Distribution Network*" relativa alla Bancassurance, con l'obiettivo di potenziare la produttività assicurativa del canale bancario attraverso (i) l'evoluzione dell'offerta in termini di innovazione di prodotto e di servizi multicanale, (ii) il potenziamento dell'offerta di prodotti a minor assorbimento di capitale e (iii) il rafforzamento del *business* della protezione con soluzioni in abbinamento.

In particolare, il Rinnovo degli Accordi di Bancassurance consente:

- il rafforzamento della *partnership* con BPER;
- il consolidamento del posizionamento del Gruppo Unipol come *leader* di mercato della *bancassurance*;
- la crescita del *business bancassurance* a beneficio dello sviluppo economico del Gruppo Unipol a lungo termine;
- la sostenibilità reddituale per le Società Controllate, come *infra* definite.

3. **Natura della correlazione e rilevanza dell'Operazione**

L'Operazione si classifica come operazione con parti correlate, ai sensi dell'art. 3 della Procedura OPC e dell'art. 3, par. 1, lett. a), del Regolamento OPC, in ragione dei rapporti partecipativi di seguito indicati.

In particolare, BPER è una società collegata di Unipol, che ne detiene direttamente il 19,82% del capitale sociale.

Si precisa che BPER detiene una partecipazione in Arca Vita, e segnatamente:

- (i) Arca Vita è una società controllata, direttamente, da Unipol, con una partecipazione pari al 63,39% del capitale sociale, in cui BPER detiene una quota del 34,51%;
- (ii) Arca Assicurazioni è una società controllata da Unipol, attraverso Arca Vita;

e che UniSalute, società controllata da Unipol, non è parte del Nuovo Accordo Quadro, ma sottoscrive specifici contratti di distribuzione con BPER.

L'Operazione si qualifica di "maggiore rilevanza" ai sensi degli artt. 9 e 10 della Procedura OPC, tenuto conto che l'indice di rilevanza del controvalore risulta superiore alla soglia del 5% ⁽¹⁾ (sulla base della capitalizzazione di Unipol rilevata al 30 giugno 2026) prevista dall'Allegato 3 del Regolamento OPC. Al riguardo, si segnala che, alla luce del quadro regolamentare attualmente vigente ⁽²⁾, il controvalore dell'Operazione è stato determinato quale stima del controvalore massimo riferibile al Rinnovo degli Accordi di Bancassurance, tenendo conto della complessiva stima delle commissioni che saranno, a vario titolo, erogate ai distributori nell'ambito degli Accordi, considerata la durata decennale dei medesimi, elaborata sulla base della documentazione di pianificazione economico-finanziaria predisposta dal *management*.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento OPC e dell'art. 13.2 della Procedura OPC, sono esentate dall'applicazione della Procedura OPC le *"Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché alle Operazioni con Società Collegate alla Società, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate alla Società"*. A tale riguardo, sebbene l'Operazione rientri nell'ambito di applicazione della predetta esenzione in quanto realizzata dalla Società, anche per il tramite di talune società controllate che sono parti degli Accordi, con una società collegata (BPER), in assenza di interessi significativi di altre parti correlate, Unipol – in un'ottica di massima trasparenza verso il mercato e di tutela di tutti gli azionisti – ha ritenuto comunque opportuno applicare all'Operazione, su base volontaria, i presidi previsti dal Regolamento OPC e dalla Procedura OPC.

Ciò in ragione (i) della rilevanza economica e strategica dell'Operazione e della durata degli Accordi che si intende estendere a dieci anni, nonché (ii) dell'attuale contesto di mercato, significativamente mutato rispetto al precedente rinnovo e caratterizzato da una fase di rilevante evoluzione degli assetti del settore bancario e assicurativo domestico che vede coinvolto anche il Gruppo Unipol.

Alla luce di quanto precede, e tenuto conto che l'Operazione è compiuta, oltre che da Unipol, anche indirettamente tramite talune società da essa controllate (in particolare, Arca Vita, Arca Assicurazioni, e UniSalute, congiuntamente, le "Società Controllate"), ai sensi degli artt. 9 e 10 della Procedura OPC, il presente Comitato è chiamato a rilasciare un motivato parere favorevole circa l'interesse di Unipol e delle Società Controllate al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4. Fase istruttoria e coinvolgimento del Comitato OPC

In considerazione di quanto precede, il Comitato OPC di Unipol – composto dai Consiglieri Rossella Locatelli (con funzioni di Presidente), Roberta Datteri, Valeria Picchio e Rosaria Pucci – è stato coinvolto nella fase istruttoria e nella fase delle trattative relative all'Operazione, ricevendo un flusso informativo completo e aggiornato, richiedendo informazioni e formulando osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria, secondo quanto meglio descritto di seguito.

¹ Soglia pari ad Euro 875,7 milioni.

² Ai sensi del Regolamento OPC "[s]e le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo".

Ai fini della predetta attività, il Comitato OPC si è riunito complessivamente n. 3 volte e, precisamente, in data 5 agosto, 22 settembre e 1° ottobre 2026.

In occasione delle suddette riunioni, il Comitato OPC si è riunito con la partecipazione della totalità dei propri componenti e del Collegio Sindacale.

In particolare, in data 5 agosto 2026, il Comitato, dopo avere verificato l'insussistenza di situazioni di correlazione, in capo ai propri componenti, rispetto al Rinnovo degli Accordi di Bancassurance, ha ricevuto un'informativa preliminare sull'Operazione e il relativo inquadramento giuridico ai sensi della disciplina di cui al Regolamento OPC e della Procedura OPC. In tale occasione, il Comitato ha altresì deliberato di avvalersi di KPMG Advisory S.p.A. ("KPMG" ovvero l'"**Advisor Industriale Indipendente**") quale *advisor* industriale indipendente non solo in ragione della profonda esperienza dallo stesso maturata nell'ambito del mercato *bancassurance* sia dal punto di vista della fabbrica prodotti che dal lato del distributore e delle numerose esperienze in progetti inerenti all'emissione di *fairness opinion* a supporto anche di comitati di amministratori indipendenti, ma anche della sua profonda conoscenza degli accordi in oggetto, tenuto conto, tra l'altro, dell'attività prestata a favore del Comitato in occasione del precedente rinnovo degli Accordi. In particolare – dopo averne preliminarmente verificato la riconosciuta professionalità, competenza e indipendenza nonché l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'Operazione stessa – il Comitato OPC ha deliberato di affidare all'Advisor Industriale Indipendente l'incarico di redigere a favore del Comitato stesso una *fairness opinion* in merito alla congruità e correttezza, da un punto di vista industriale ed economico, delle condizioni previste dagli Accordi, tenuto conto di analisi di *benchmarking*, laddove disponibili, su operatori e/o operazioni di natura simile.

L'indipendenza di KPMG è stata formalmente attestata, in data 31 luglio 2026, con apposita dichiarazione, nella quale l'Advisor Industriale Indipendente ha, tra l'altro, confermato che, avendo svolto le attività di verifica di prassi, non sussistono relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra sé medesimo e

- (a) BPER, (b) i soggetti che controllano BPER, le società controllate da BPER o soggette a comune controllo con BPER (congiuntamente, i "**Soggetti Rilevanti BPER**"), e (c) gli amministratori di BPER e dei Soggetti Rilevanti BPER, e
- (a) Unipol, (b) le società controllate da Unipol (i "**Soggetti Rilevanti Unipol**"), e (c) gli amministratori di Unipol o dei Soggetti Rilevanti Unipol,

aventi caratteristiche quantitative o qualitative tali da potersi considerare idonee a compromettere l'indipendenza e l'autonomia di giudizio di KPMG ai fini dello svolgimento dell'incarico affidato dal Comitato.

KPMG ha inoltre fornito al Comitato informazioni in merito alle prestazioni dalla stessa svolte nel corso del triennio 2023–2025 e dell'esercizio in corso (*i.e.* 2026), riportanti i ricavi conseguiti dall'*advisor* per servizi di consulenza prestati alle società del Gruppo Unipol e del Gruppo BPER che, nel periodo di riferimento, non presentano un'incidenza significativa rispetto al corrispondente fatturato annuo complessivo.

Sempre in data 5 agosto 2026, il Comitato OPC ha altresì ritenuto opportuno estendere, anche in favore dello stesso Comitato, l'incarico conferito dalla Società allo Studio Legale Chiomenti ("**Studio Chiomenti**" o "**Chiomenti**"), quale consulente legale, previa verifica della relativa indipendenza, prevedendo il rilascio, anche a favore del medesimo, di una *legal opinion* sulla coerenza e appropriatezza dei termini e delle condizioni dell'Operazione rispetto alle norme e ai regolamenti applicabili, nonché alle prassi di mercato per operazioni similari. Lo Studio Chiomenti ha reso apposita

dichiarazione di indipendenza, in data 31 luglio 2026, conforme a quanto previsto dall'allegato 4 al Regolamento OPC e inclusiva delle informazioni relative ai compensi percepiti dalle società del Gruppo Unipol e del Gruppo BPER nel triennio 2023–2025 e nel primo semestre 2026, nonché alla percentuale di incidenza rispetto al fatturato annuo complessivo dell'*advisor* medesimo.

In data 5 agosto 2026, il Comitato OPC ha altresì delegato la propria Presidente (il "Delegato") a essere coinvolta nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'Operazione, attraverso la ricezione di flussi informativi, diretti comunque anche al Comitato nella sua interezza.

In data 17 settembre 2026, il Delegato ha ricevuto un aggiornamento in merito allo stato delle trattative con il Gruppo BPER nel corso di una riunione alla quale erano presenti esponenti del *management* di Unipol e rappresentanti dell'*advisor* legale. Inoltre, nel corso del medesimo incontro, KPMG ha fornito al Delegato un'illustrazione dello stato di avanzamento dei lavori.

Nella successiva riunione del 22 settembre 2026, il Comitato si è riunito per un'illustrazione (i) dell'evoluzione del negoziato inerente agli aspetti economici del Rinnovo degli Accordi di Bancassurance, (ii) delle metodologie individuate e delle risultanze preliminari dell'attività valutativa dell'Advisor Industriale Indipendente, (iii) degli sviluppi dell'Operazione e dei relativi Accordi, con descrizione dell'impianto negoziale e degli aspetti di maggior rilievo da parte di Chiomenti e delle strutture della Società coinvolte nelle negoziazioni.

Infine, in data 1° ottobre 2026, il Comitato si è riunito per le determinazioni finali in ordine al rilascio del presente parere, previa conferma delle condizioni economiche precedentemente indicate ed esame: (i) della *fairness opinion* rilasciata dall'Advisor Industriale Indipendente attestante la congruità e correttezza delle condizioni previste dagli Accordi, tenuto conto di analisi di *benchmarking*, laddove disponibili, su operatori e/o operazioni di natura simile, e (ii) della *legal opinion* di Chiomenti nonché dei testi sostanzialmente definitivi degli Accordi.

5. Metodologie di valutazione dell'Advisor Industriale Indipendente

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dell'approccio metodologico adottato dall'Advisor Industriale Indipendente, illustrato più nel dettaglio nella *fairness opinion* predisposta dal medesimo Advisor Industriale Indipendente e allegata al presente parere (Allegato 1 – *fairness opinion* resa da KPMG).

L'approccio dell'Advisor Industriale Indipendente ha previsto: (i) la conduzione di interviste con le Direzioni competenti di Unipol impegnate nel processo di rinegoziazione, (ii) un'analisi documentale di dati, documenti e informazioni inerenti agli Accordi funzionale alla verifica degli aspetti di processo e dei contenuti, da un punto di vista industriale ed economico, dei medesimi nonché (iii) un'analisi di *benchmarking* – condotta su operatori e/o operazioni di natura simile, vigenti alla data della *fairness opinion* – avente ad oggetto i modelli di remunerazione/strutture provvigionali, la durata e i criteri di determinazione del corrispettivo a scadenza. In particolare, (a) con riferimento ai criteri di determinazione del corrispettivo relativo alle opzioni a scadenza, è stato preso in considerazione un campione di *joint venture* attive nel mercato della bancassicurazione di natura simile alla *partnership* in oggetto; (b) con riferimento alla durata, è stato preso in considerazione un campione di accordi di bancassicurazione attualmente in essere sul mercato, strutturati in forma di *joint venture* o di accordi commerciali; e (c) con riferimento alle strutture provvigionali, sono stati adottati molteplici approcci, analitici e sintetici, sviluppati sulla base di grandezze bilancistiche e/o informazioni riferite ai principali prodotti assicurativi di un campione composto da operatori attivi nel mercato della bancassicurazione,

costituito da n. 9 *player*, rappresentativi di più dell'80% della raccolta bancassicurativa del segmento danni e di più del 95% della raccolta bancassicurativa del comparto vita in Italia.

6. Considerazioni e valutazioni del Comitato OPC

6.1 Interesse di Unipol e delle Società Controllate

Sulla base della documentazione esaminata dal Comitato OPC con riferimento all'intera Operazione, nonché delle informazioni e dei chiarimenti forniti al Comitato medesimo e/o al Delegato durante le riunioni e gli incontri con gli *advisor* coinvolti, il Comitato ritiene che l'Operazione risulti funzionale al perseguimento dell'interesse sociale di Unipol e delle Società Controllate.

Il Comitato OPC osserva che l'Operazione è coerente con il Piano industriale "*Stronger|Faster|Better*" approvato dal Consiglio di Amministrazione di Unipol in data 27 marzo 2025. In particolare, il Comitato, tenuto conto delle informazioni fornite dalle competenti strutture della Società, ritiene che il Rinnovo degli Accordi di Bancassurance possa assicurare la stabilità e la continuità della collaborazione tra le parti su un orizzonte di lungo periodo, consentendo a Unipol di ulteriormente mettere a frutto le sue capacità distintive e di massimizzare le sinergie di *business* con BPER ponendo altresì le basi per investimenti dedicati allo sviluppo congiunto del Progetto di Bancassurance; il Rinnovo degli Accordi di Bancassurance nei termini di cui agli Accordi consentirà, inoltre, di ampliare la portata della *partnership*, assicurando al contempo la flessibilità necessaria per le eventuali operazioni strategiche del Gruppo Unipol, nonché di valorizzare le eccellenze dei rispettivi gruppi in termini di competenze, opportunità commerciali, servizio al cliente e creazione di valore, a beneficio di Unipol e delle Società Controllate.

Il Comitato ha altresì rilevato che l'esistente *partnership* con BPER in ambito *bancassurance* ha prodotto risultati positivi per Unipol, Arca e UniSalute, realizzando un modello operativo sinergico e integrato tra le reti distributive e le società appartenenti al Gruppo Unipol, di talché il rinnovo di detta *partnership* risponde all'interesse sociale di Unipol e delle Società Controllate.

Inoltre, alla luce delle informazioni fornite dal *management*, il Comitato valuta positivamente la circostanza che i nuovi Accordi consentiranno:

- il rafforzamento della *partnership* con BPER;
- il consolidamento del posizionamento del Gruppo Unipol come *leader* di mercato della *bancassurance*;
- la crescita del *business bancassurance* a beneficio dello sviluppo economico del Gruppo Unipol a lungo termine;
- la sostenibilità reddituale per le Società Controllate.

6.2 Convenienza e correttezza sostanziale dell'Operazione

Sotto il profilo della convenienza e correttezza sostanziale dell'Operazione, il Comitato OPC rileva quanto segue:

- il Comitato OPC, nella sua interezza e/o per il tramite del proprio Delegato, è stato coinvolto anche nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato nei termini sopra descritti al precedente paragrafo 4, in conformità a quanto prescritto dall'art. 9.1.1. della Procedura OPC;

- ai fini della negoziazione degli Accordi e della predisposizione dei relativi testi, la Società si è avvalsa di Chiomenti, primario studio legale, che, come da richiesta del Comitato OPC e previa verifica della relativa indipendenza, ha svolto la propria attività anche nell'interesse di quest'ultimo, rilasciando apposita *legal opinion* attestante che: (a) gli Accordi (i) risultano in linea con la prassi di mercato per operazioni similari (tra parti correlate e tra parti non correlate), non ravvisandosi nei medesimi condizioni o pattuizioni che, sotto il profilo giuridico – singolarmente o nel loro complesso – risultino difformi o anomale rispetto ai termini generalmente utilizzati in operazioni aventi, per l'appunto, caratteristiche similari e (ii) realizzano pertanto un assetto negoziale complessivamente equilibrato e sostanzialmente in linea con gli accordi vigenti; e (b) alla luce dell'esperienza e delle valutazioni dello Studio Chiomenti, il percorso societario e quello negoziale seguiti da Unipol per la negoziazione dei termini e delle condizioni degli Accordi sono conformi alle disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia di operazioni tra parti correlate;
- ai fini delle proprie valutazioni sulla correttezza sostanziale dell'Operazione, il Comitato OPC si è avvalso di KPMG, primario *advisor* industriale indipendente, del quale ha preliminarmente verificato la riconosciuta professionalità, competenza e indipendenza nonché l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'Operazione;
- l'Advisor Industriale Indipendente ha ritenuto che, sulla base delle considerazioni esposte nella propria *fairness opinion* e delle analisi effettuate, tenuto conto delle ipotesi adottate, dei limiti rappresentati nella *fairness opinion* e delle informazioni disponibili alla data della medesima, della natura, delle caratteristiche e della durata della *partnership*, in considerazione delle finalità dell'incarico affidato all'Advisor Industriale Indipendente:
 - o *“il processo negoziale è stato condotto sulla base di un approccio strutturato e in linea con la prassi di mercato, che ha visto il coinvolgimento di tutte le funzioni rilevanti delle Parti, ivi incluse quelle di controllo;*
 - o *gli elementi chiave dei Nuovi Accordi, con riferimento agli ambiti di analisi ricompresi nell'incarico, non hanno evidenziato sostanziali modifiche rispetto ai termini e alle condizioni previste dagli Accordi in essere, salvo quanto scritto con riferimento all'estensione della durata, e risultano coerenti con i principi e gli obiettivi tipici delle partnership di bancassicurazione e con le best practice di mercato;*
 - o *le condizioni economiche relative alle strutture provvigionali risultano congrue in quanto in linea con i livelli di mercato, evidenziati dalle analisi di benchmarking sui modelli di remunerazione di altri operatori attivi nel settore della Bancassicurazione. Riguardo ai criteri per la determinazione del corrispettivo relativo alle opzioni a scadenza, gli stessi risultano allineati alle previsioni vigenti, alla natura e alle caratteristiche della partnership, nonché in linea rispetto alle condizioni rinvenibili da altri accordi di joint venture in essere alla data del presente Parere. Infine, la durata dei Nuovi Accordi risulta allineata a quella riscontrabile negli accordi strutturati in forma di Joint Venture e/o di accordi commerciali, attualmente vigenti nel mercato italiano.”*
- la convenienza dell'Operazione, per come descritta, nella sua interezza, nel precedente paragrafo 2, risulta comprovata da motivazioni strategiche e industriali coerenti con i piani strategici di Unipol e delle Società Controllate e funzionali al raggiungimento degli obiettivi ad essi sottesi.

7. Conclusioni

In considerazione di tutto quanto precede, il Comitato OPC, ai sensi degli artt. 9.1.6 e 10.2 della Procedura OPC, esprime, all'unanimità, il proprio parere favorevole sull'interesse di Unipol e delle Società Controllate al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

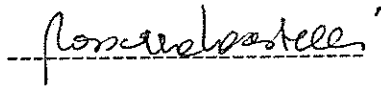
Il presente parere assume e presuppone che le informazioni e i documenti esaminati ai fini del suo rilascio non subiscano modificazioni sostanziali e che non emergano elementi nuovi o ulteriori che, se noti alla data odierna, sarebbero idonei a incidere sulle valutazioni cui è stato chiamato il Comitato OPC.

Bologna, 1° ottobre 2026

Per il Comitato per le operazioni con parti correlate

La Presidente

(Rossella Locatelli)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rossella Locatelli', is written over a horizontal dashed line.

Allegati

- *Fairness opinion* di KPMG



Unipol Assicurazioni S.p.A.

Parere tecnico indipendente per il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Unipol Assicurazioni S.p.A., nell'ambito della rinegoziazione dei termini degli accordi di Bancassicurazione finalizzati alla distribuzione dei prodotti assicurativi Vita e Danni di Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute

30 settembre 2026

KPMG Advisory S.p.A.

Corporate Finance

Settembre 2026



KPMG Advisory S.p.A.
Via Giovanni Battista Pirelli, 38
20124 MILANO MI
Telefono +39 02 67643.1
Email it-fmadvisory@kpmg.it
PEC kpmgadvisoryspa@pec.kpmg.it

Spett.le
Unipol Assicurazioni S.p.A.
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
Via Stalingrado, 45
40128 BOLOGNA BO

30 settembre 2026

Parere tecnico indipendente per il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Unipol Assicurazioni S.p.A., nell'ambito della rinegoziazione dei termini degli accordi di Bancassicurazione finalizzati alla distribuzione dei prodotti assicurativi Vita e Danni di Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute

Egregi Signori,

nell'ambito dell'incarico conferitoci, in qualità di consulente industriale del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (**"COPC"** o **"Comitato OPC"**) di Unipol Assicurazioni S.p.A. (**"Unipol"** o la **"Società"**), abbiamo completato il nostro intervento finalizzato alla predisposizione di un parere tecnico indipendente (il **"Parere"**) relativamente alla congruità e correttezza, da un punto di vista industriale ed economico, per Unipol, delle condizioni previste per la rinegoziazione degli accordi di partnership e distributivi in essere (gli **"Accordi"** o **"Accordi in essere"**) relativi al progetto di bancassicurazione tra Unipol e BPER Banca S.p.A. (**"BPER"**, la **"Banca"** o il **"Partner Bancario"**) finalizzato alla distribuzione dei prodotti assicurativi Vita e Danni delle società Arca Vita S.p.A. (**"Arca"** o **"Arca Vita"**, ed unitamente a Unipol e BPER le **"Parti"**) e Arca Assicurazioni S.p.A. (**"Arca Assicurazioni"**), nonché dei prodotti Salute di UniSalute S.p.A. (**"UniSalute"** e, congiuntamente ad Arca Vita e Arca Assicurazioni, le **"Compagnie"**) attraverso la rete distributiva del Partner Bancario e delle sue società controllate bancarie (l'**"Operazione"**).

Nel presente documento sono sintetizzati gli obiettivi, le ipotesi e le limitazioni dell'Incarico (come di seguito definito), la descrizione dell'approccio metodologico adottato e presentato il parere di congruità, da un punto di vista industriale ed economico, circa le condizioni sottostanti la definizione dei nuovi accordi distributivi con il Partner Bancario (i **"Nuovi Accordi"**).

Premessa e obiettivi dell'Incarico

Il 31 dicembre 2027 sono in scadenza gli accordi di partnership e distributivi in essere relativi al progetto di Bancassicurazione tra Unipol e BPER, finalizzato alla distribuzione dei prodotti assicurativi Vita e Danni delle società Arca Vita e Arca Assicurazioni, nonché dei prodotti Salute di UniSalute, attraverso la rete distributiva del Partner Bancario e delle sue società controllate bancarie (i.e. Banco di Sardegna S.p.A. e Banca Cesare Ponti S.p.A.). Tenuto conto dell'integrazione di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in BPER, che ha determinato una discontinuità rispetto al profilo dimensionale e alla potenzialità distributiva del Gruppo BPER, di un contesto di mercato significativamente mutato rispetto alla sottoscrizione degli Accordi in essere e caratterizzato da un rilevante processo di consolidamento dei settori bancario e assicurativo italiani, al fine di consolidare ulteriormente la *partnership* in ambito *bancassurance*, Unipol ha valutato i termini e le condizioni economiche sottostanti la definizione dei Nuovi Accordi con il Partner Bancario.



Unipol Assicurazioni S.p.A.

Parere tecnico indipendente per il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Unipol Assicurazioni S.p.A., nell'ambito della rinegoziazione dei termini degli accordi di Bancassicurazione finalizzati alla distribuzione dei prodotti assicurativi Vita e Danni di Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute
Settembre 2026

Qualificandosi BPER come parte correlata nell'ambito dell'Operazione ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 2010 e successive modifiche, e tenuto conto che la Società ha ritenuto opportuno applicare su base volontaria i presidi previsti dalla procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata da Unipol medesima, KPMG Corporate Finance, divisione di KPMG Advisory S.p.A. ("**KPMG**"), in qualità di consulente industriale del COPC, ha fornito assistenza mediante la predisposizione del presente Parere, da un punto di vista industriale ed economico, relativamente ai termini e alle condizioni dei Nuovi Accordi, tenuto conto di analisi di benchmarking, laddove disponibili, su operatori e/o operazioni di natura simile (l' "**Incarico**").

Lavoro svolto e ambiti di indagine

La predisposizione del presente Parere si è articolata nelle seguenti attività:

- raccolta e analisi, anche mediante discussione con le direzioni competenti di Unipol ("**Direzioni Competenti**"), della Documentazione Rilevante come *infra* definita;
- analisi delle strutture provvigionali incluse nelle bozze dei Nuovi Accordi;
- analisi di benchmarking sulle aliquote commissionali dei Nuovi Accordi per prodotto/ramo ministeriale di riferimento, sulla durata degli accordi di bancassicurazione e sui criteri di determinazione del corrispettivo relativo alle opzioni di uscita a scadenza;
- individuazione ed applicazione dell'approccio metodologico ritenuto appropriato per l'espressione del presente Parere;
- incontri di aggiornamento al COPC riferiti alle attività condotte e ai risultati rilevanti delle analisi;
- predisposizione del presente Parere che riassume le analisi condotte e le conclusioni raggiunte in esecuzione dell'Incarico.

L'Incarico si è articolato nei seguenti macro-ambiti di attività:

- A. analisi del processo negoziale tramite attività di analisi documentale e interviste alle Direzioni Competenti;
- B. analisi degli elementi chiave dei Nuovi Accordi;
- C. analisi di benchmarking sui modelli di remunerazione, sui criteri di determinazione del corrispettivo relativo alle opzioni di uscita a scadenza, e sulla durata degli accordi condotte su operatori similari attivi nel settore della bancassicurazione.

Tali attività sono state svolte attraverso interviste condotte con le Direzioni Competenti, un'analisi della Documentazione Rilevante, come *infra* definita, e un'analisi di benchmarking relativa alle strutture provvigionali, ai criteri di determinazione del corrispettivo relativo alle opzioni di uscita a scadenza e alla durata degli accordi di bancassicurazione, condotta su operatori e/o operazioni di natura simile.

Documentazione utilizzata

Nello svolgimento dell'Incarico e nell'elaborazione del presente Parere, KPMG ha fatto riferimento ai seguenti documenti e informazioni (la "**Documentazione Rilevante**"):

- copia della documentazione relativa agli Accordi vigenti, in scadenza al 31 dicembre 2027, inclusiva dei relativi allegati;
- documenti informativi relativi alla definizione delle condizioni dei Nuovi Accordi e allo status dei tavoli negoziali preparati dalle Direzioni Competenti e presentati al COPC di Unipol nel corso del periodo di rinegoziazione;



Unipol Assicurazioni S.p.A.

Parere tecnico indipendente per il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Unipol Assicurazioni S.p.A., nell'ambito della rinegoziazione dei termini degli accordi di Bancassicurazione finalizzati alla distribuzione dei prodotti assicurativi Vita e Danni di Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute
Settembre 2026

- documentazione di dettaglio relativa ai livelli di remunerazione vigenti e alla struttura economica dei Nuovi Accordi, corredata dal catalogo dei prodotti aperti alla vendita di Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute nell'ambito dei Nuovi Accordi e relative schede prodotto;
- evoluzione storica e attesa dei volumi di premi di Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute relativi rispettivamente agli Accordi in essere e ai Nuovi Accordi;
- bozza della documentazione relativa ai Nuovi Accordi (i.e. Accordo Quadro, Scrittura Privata, Patto Parasociale, Statuto di Arca Vita e Arca Assicurazioni, Contratto di Distribuzione di prodotti assicurativi tra Arca Vita, Arca Assicurazioni, UniSalute ed il Partner Bancario), comprensiva dei relativi allegati;
- documentazione relativa all'attuale modello commerciale e alle principali revisioni / integrazioni previste dalla rinegoziazione degli Accordi;
- dati e informazioni raccolte nel corso delle interviste condotte con le Direzioni Competenti;
- ai fini delle analisi di benchmarking, sono stati utilizzati: i) dati e informazioni desunti da bilanci, information provider e siti internet delle compagnie prese a riferimento e ii) ogni altra informazione pubblicamente disponibile ritenuta utile ai fini di un adeguato svolgimento dell'Incarico.

Ipotesi e limiti

Di seguito riportiamo le principali ipotesi e limitazioni che hanno caratterizzato il lavoro di KPMG:

- L'Incarico è da intendersi conferito su base volontaria dal Comitato OPC con esclusivo riferimento alle finalità esposte in premessa, qualificandosi BPER quale parte correlata dell'Operazione.
- KPMG non ha preso parte, in alcun modo, al processo di negoziazione delle condizioni economiche e contrattuali discusse e concordate tra i rappresentanti di Unipol e BPER nell'ambito della prospettata Operazione.
- Le conclusioni dell'analisi di KPMG hanno natura meramente consultiva e non vincolante.
- La finalità dell'Incarico, coerentemente con gli obiettivi dello stesso, è quella di esprimere un Parere relativamente alla congruità e correttezza, da un punto di vista industriale ed economico, delle condizioni previste dai Nuovi Accordi, tenuto conto di analisi di benchmarking, laddove disponibili, su operatori e/o operazioni di natura simile.
- Le analisi di benchmarking adottate nello svolgimento dell'Incarico e relative alle condizioni provvisorie dei Nuovi Accordi, presentano, per loro natura, limiti legati alle differenze tra le strutture remunerative caratterizzanti gli accordi di bancassicurazione (e.g. mix tra componenti fissa/variabile, per il business Danni, e componenti upfront/ricorrente, per il business Vita). Al fine di tenere conto di tali limitazioni e mitigarle, l'analisi è stata condotta sulla base di una molteplicità di approcci.
- Le analisi di benchmarking sono state condotte su un panel di operatori attivi nel mercato italiano della bancassurance Vita e Danni, comprensivo sia di compagnie captive detenute da gruppi bancari sia di joint venture tra distributori bancari e partner assicurativi. Ai fini dell'Incarico si è ritenuto opportuno circoscrivere il panel ai soli operatori domestici, data la limitata comparabilità di altri mercati europei conseguente alle peculiarità che connotano il settore della distribuzione bancassurance dei diversi Paesi in termini di tipologia di partnership, profittabilità e modello di pricing, mix di prodotto e livello di penetrazione del canale bancario nella distribuzione dei singoli prodotti, che si riflettono sui modelli remunerativi alla rete.



Unipol Assicurazioni S.p.A.

*Parere tecnico indipendente per il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Unipol Assicurazioni S.p.A., nell'ambito della rinegoziazione dei termini degli accordi di Bancassicurazione finalizzati alla distribuzione dei prodotti assicurativi Vita e Danni di Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute
Settembre 2026*

- Con riferimento alle opzioni aventi ad oggetto il capitale di Arca Vita, il nostro Parere attiene unicamente ai criteri di determinazione del corrispettivo delle opzioni alla scadenza naturale degli Accordi, sulla base anche di un'analisi di benchmarking relativa ad accordi di natura analoga.
- Le analisi sono state effettuate non tenendo conto della possibilità del verificarsi di eventi esterni di natura straordinaria o non prevedibili (nuove normative di settore e ambientali, variazioni della normativa fiscale, operazioni straordinarie sul capitale, ecc.) sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili o direttamente forniteci dalle Direzioni Competenti.
- Nel corso dello svolgimento dell'Incarico non sono state condotte interviste dirette al Partner Bancario.
- Ad eccezione dei dati pubblicamente disponibili utilizzati per le attività di benchmarking, tutte le informazioni utilizzate nell'ambito dell'Incarico sono state fornite dalle Direzioni Competenti e/o dai consulenti eventualmente incaricati dalla Società nell'ambito dell'Operazione. KPMG non assumerà pertanto alcuna responsabilità in merito all'accuratezza e alla completezza delle stesse.
- In tale contesto, con riferimento al punto che precede, KPMG non ha condotto analisi di ragionevolezza in relazione alle assunzioni industriali sottostanti le informazioni fornite, né sul lavoro eventualmente svolto dagli advisor incaricati a vario titolo nell'ambito dell'Operazione.
- L'Incarico di KPMG non ha previsto lo svolgimento di procedure di revisione contabile, attività di Due Diligence o di negoziazione, né verifiche o accertamenti finalizzati all'individuazione di errori, inesattezze, passività latenti di qualsiasi natura non riflesse nella documentazione e nelle informazioni messe a nostra disposizione. L'Incarico non ha previsto inoltre verifiche di natura legale, fiscale e giuslavoristica.
- KPMG nello svolgimento dell'Incarico ha fornito esclusivamente indicazioni in merito alle finalità previste dallo stesso. In tale contesto KPMG non ha espresso alcuna opinione in relazione all'opportunità dell'Operazione dal punto di vista strategico e/o imprenditoriale, che rimane in carico all'Organo Amministrativo di Unipol.
- Le condizioni del nostro Incarico non prevedono alcun aggiornamento dei risultati ottenuti per eventuali eventi successivi alla data di emissione del nostro Parere.
- Le nostre analisi sono da considerarsi strettamente riservate, e potranno essere utilizzate da parte di Unipol e del Comitato OPC, dai competenti organi di amministrazione e controllo di Unipol e delle società del Gruppo Unipol interessate, per le finalità dell'Incarico e nel contesto dell'Operazione. Ogni utilizzo di tali documenti in ambito diverso da quelli qui previsti dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto da KPMG, fatto salvo il caso in cui l'utilizzo e/o la divulgazione in qualsiasi modo delle analisi e/o di abstract del Parere siano prescritti da disposizioni di legge e/o di regolamento ovvero richiesti al fine di adempiere a obblighi di legge o regolamento o su richiesta di Autorità competenti, di vigilanza o giudiziarie (ivi incluse, a titolo esemplificativo, Consob, IVASS, ecc.) – in tale ultimo caso, Unipol farà quanto possibile per darne tempestiva comunicazione a KPMG, nel rispetto della normativa applicabile e delle richieste delle Autorità competenti. Qualsiasi ulteriore utilizzo delle analisi di KPMG dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto da KPMG, il cui consenso non potrà essere irragionevolmente negato.
- KPMG ha richiesto e ottenuto una lettera di attestazione, nella quale i legali rappresentanti di Unipol si dichiarano consapevoli delle ipotesi e dei limiti alla base del nostro lavoro e confermano l'inesistenza di elementi e/o informazioni che, qualora portati a nostra conoscenza, avrebbero potuto modificare sensibilmente le conclusioni da noi raggiunte.



Unipol Assicurazioni S.p.A.

Parere tecnico indipendente per il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Unipol Assicurazioni S.p.A., nell'ambito della rinegoziazione dei termini degli accordi di Bancassicurazione finalizzati alla distribuzione dei prodotti assicurativi Vita e Danni di Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute
Settembre 2026

Analisi svolte nell'ambito dell'Incarico

L'Incarico è stato condotto sulla base di un approccio metodologico allineato alla prassi di mercato per incarichi analoghi, con riferimento agli ambiti di analisi di seguito descritti.

A. Analisi del processo negoziale

Il presente Parere è stato predisposto sulla base della Documentazione Rilevante e delle informazioni raccolte da KPMG anche nel corso degli incontri con i seguenti referenti di Unipol: il Chief Bancassurance Officer e i responsabili delle funzioni di controllo di Unipol, quali il Chief Risk Officer e il Chief Compliance Officer.

Nel corso dell'Incarico sono state effettuate interviste con le Direzioni Competenti, con lo scopo di analizzare i seguenti aspetti del processo che ha condotto alla definizione dei Nuovi Accordi:

- i. unità organizzative coinvolte, tempistiche del processo di definizione dei Nuovi Accordi, struttura complessiva del processo (parte responsabile della proposta iniziale, step negoziali, ecc.);
- ii. attività, strumenti ed interazioni per la definizione dei termini dei Nuovi Accordi (es. analisi effettuate, confronto con gli Accordi in essere, benchmark interni ed esterni utilizzati come riferimento, elementi critici, razionali industriali, ecc.);
- iii. verifica dell'iter dei controlli interni nella definizione e formulazione dei Nuovi Accordi con particolare riferimento a: unità organizzative coinvolte, attività di verifica condotte, documentazione a supporto.

B. Analisi degli elementi chiave dei Nuovi Accordi

Per quanto riguarda gli elementi industriali ed economici dei Nuovi Accordi è stata condotta un'analisi dell'impianto contrattuale dei Nuovi Accordi funzionale all'analisi degli aspetti di processo e dei contenuti degli stessi, da un punto di vista industriale ed economico, tenuto conto anche dei livelli provvigionali previsti.

I Nuovi Accordi si innestano anche nel contesto della recente operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. in BPER, che ha determinato una discontinuità rispetto al profilo dimensionale e alla potenzialità distributiva del Gruppo BPER.

Inoltre, i Nuovi Accordi recepiscono le linee guida strategiche formulate nel Piano Industriale 2025-2027 "Stronger/Faster/Better" di Unipol in un contesto di potenziamento della produttività del canale di Bancassurance attraverso, *inter alia*:

- i. l'evoluzione dell'offerta in termini di innovazione di prodotto e di servizi multicanale;
- ii. il potenziamento dell'offerta di prodotti a minor assorbimento di capitale;
- iii. il rafforzamento del business della protezione con soluzioni in abbinamento.

I Nuovi Accordi sostanzialmente riconfermano la validità dell'impianto commissionale di quelli in essere, garantendo gli elementi fondamentali e distintivi dell'attuale modello di business Bancassurance, seppur prevedendo alcuni marginali assestamenti del sistema commissionale, volti a rafforzare la partnership nel perseguimento dei rispettivi obiettivi commerciali e di profittabilità tecnica di lungo periodo.

In particolare, i Nuovi Accordi prevedono un'estensione della durata fino al 31 dicembre 2036, con efficacia dalla data di sottoscrizione e applicazione di talune condizioni economiche a partire dal 1° gennaio 2026.



Unipol Assicurazioni S.p.A.

Parere tecnico indipendente per il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Unipol Assicurazioni S.p.A., nell'ambito della rinegoziazione dei termini degli accordi di Bancassicurazione finalizzati alla distribuzione dei prodotti assicurativi Vita e Danni di Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute
Settembre 2026

I Nuovi Accordi, in continuità con le condizioni vigenti, prevedono, *inter alia*, la concessione di reciproci diritti di opzione tra le parti contrattuali (Unipol e BPER) aventi ad oggetto tutte le partecipazioni detenute dalle parti medesime in Arca Vita, stabilendone le condizioni di esercizio, le modalità e i criteri di calcolo dei relativi corrispettivi.

Per il completamento dell'analisi del contenuto industriale dei Nuovi Accordi, sono state analizzate le principali modifiche previste dai Nuovi Accordi con riferimento a catalogo prodotti, modello commerciale ed iniziative di formazione, di seguito riportate.

Catalogo Prodotti

I Nuovi Accordi non prevedono l'introduzione di specifici nuovi prodotti. L'evoluzione del catalogo d'offerta seguirà infatti un approccio più flessibile, grazie ad un continuo confronto tra Compagnie e Banca, ed in ogni caso l'evoluzione dell'offerta sarà oggetto di monitoraggio continuo nell'ambito degli organi previsti contrattualmente, nonché di ulteriori momenti di confronto ricorrenti.

Modello commerciale

Nei primi mesi del 2026, il modello ha previsto la costituzione in Unipol di una struttura commerciale dedicata, denominata Bancassurance Network. Tale riorganizzazione, pur non essendo disciplinata dai Nuovi Accordi, è funzionale a supportarne l'efficace attuazione. In particolare, si pone l'obiettivo di supportare l'attività della rete di vendita e delle strutture di coordinamento della Banca, coordinando le iniziative commerciali delle Compagnie del Gruppo, svolgendo attività che facilitino il conseguimento degli obiettivi commerciali e, in generale, accompagnando l'evoluzione del modello distributivo di BPER e la diffusione della cultura assicurativa presso tutto il personale bancario.

Formazione

I Nuovi Accordi non prevedono significativi scostamenti rispetto agli Accordi in essere relativamente alle attività di formazione. Il programma di formazione alla rete continuerà ad essere sviluppato sia in conformità con quanto previsto dalla relativa normativa IVASS, sia nell'adozione di attività di formazione fortemente contestualizzate alle tematiche commerciali e di business di particolare interesse per il Partner Bancario e le sue società controllate bancarie, nell'ambito di eventi e progetti formativi finalizzati alla crescita della cultura assicurativa della rete.

C. *Analisi di benchmarking di mercato*

C.1 *Strutture commissionali dei Nuovi Accordi*

Nell'ambito dell'Incarico e ai fini dell'espressione del Parere, KPMG ha analizzato le strutture commissionali/modelli di remunerazione correnti e a tendere, confrontandoli con i livelli di mercato vigenti alla data del presente Parere. In tale contesto è stata condotta un'analisi di benchmarking sui modelli di remunerazione previsti dai Nuovi Accordi relativi ai business Danni e Vita.

Business Danni

Approccio Metodologico

Nell'ambito delle attività comprese nell'Incarico, è stata condotta un'analisi di benchmarking sui modelli di remunerazione previsti dai Nuovi Accordi relativi al business Danni.



Unipol Assicurazioni S.p.A.

Parere tecnico indipendente per il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Unipol Assicurazioni S.p.A., nell'ambito della rinegoziazione dei termini degli accordi di Bancassicurazione finalizzati alla distribuzione dei prodotti assicurativi Vita e Danni di Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute
Settembre 2026

L'analisi è stata sviluppata tramite due differenti metodologie:

- Metodo Dati Contabili (cosiddetto approccio "top-down") basato sul rapporto tra provvigioni e premi per ramo ministeriale desunti dai dati di bilancio 2025 del campione di *peer* preso a riferimento.
- Metodo Schede Prodotto (cosiddetto approccio "bottom-up") basato sull'analisi delle retrocessioni per singolo prodotto desunte dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo ("**DIPA**") dei principali prodotti commercializzati dai *peer*.

Campione di peer preso a riferimento

Ai fini dell'analisi sono stati presi a riferimento 9 operatori attivi nel mercato Bancassurance Danni, rappresentativi di più dell'80% della raccolta assicurativa nazionale da parte del canale distributivo rappresentato da filiali bancarie e uffici postali. Il campione include esclusivamente *player* attivi nel settore della Bancassicurazione tramite modello captive o Joint Venture, selezionati sulla base della rilevanza dei premi distribuiti tramite canale bancassicurativo e, pertanto, non include compagnie che pur vantano, su altri canali distributivi, una produzione rilevante.

Ipotesi e limiti dell'approccio metodologico

I modelli di remunerazione della distribuzione di prodotti di Bancassicurazione Danni prevedono nella gran parte dei casi, a livello di mercato, il riconoscimento di un importo provvigionale fisso ("**IPF**") e di un importo provvigionale aggiuntivo ("**IPA**"), quest'ultimo legato ad obiettivi di produzione e rendimenti tecnici.

Il Metodo Dati Contabili, essendo basato su dati da bilancio, evidenzia sinteticamente la provvigione media retrocessa dalla captive/JV al network distributivo. Pertanto, il dato tiene conto sia dell'IPF che dell'IPA medi riconosciuti alla rete.

Il Metodo Schede Prodotto evidenzia esclusivamente l'IPF riportato dalle singole schede prodotto, in quanto informazione riferita a una componente di *pricing* applicata al cliente finale.

La combinazione delle due metodologie ha pertanto l'obiettivo di mitigare i limiti caratterizzanti ciascun metodo.

Sintesi delle risultanze dell'analisi di benchmarking

Alla luce dei dati e delle informazioni disponibili, delle analisi condotte, dell'approccio metodologico adottato e delle relative limitazioni evidenziate, le analisi di benchmarking evidenziano che i livelli provvigionali previsti dai Nuovi Accordi per il comparto Danni risultano essere allineati ai livelli di mercato.

Business Vita

Approccio Metodologico

Nell'ambito delle attività comprese nell'Incarico, è stata condotta un'analisi di benchmarking sui modelli di remunerazione previsti dai Nuovi Accordi relativi al business Vita.

Per il business Vita Investimento (Prodotti Tradizionali, Unit/Index linked e Multiramo), considerando che la remunerazione per il distributore si compone di una retrocessione sulla commissione *upfront* *una tantum* e di una retrocessione sulla commissione di gestione annuale, ai fini della comparazione, è stato adottato un approccio di tipo analitico ("Metodo Analitico") funzionale a misurare la percentuale di retrocessione media riconosciuta alla rete bancaria tenuto conto di entrambe le componenti remunerative, desunte dal DIPA dei principali prodotti commercializzati dai *peer*.



Unipol Assicurazioni S.p.A.

Parere tecnico indipendente per il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Unipol Assicurazioni S.p.A., nell'ambito della rinegoziazione dei termini degli accordi di Bancassicurazione finalizzati alla distribuzione dei prodotti assicurativi Vita e Danni di Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute
Settembre 2026

Tale Metodo Analitico ha previsto lo sviluppo di specifici modelli di proiezione delle principali grandezze economico-patrimoniali (i.e. premi, riserve, ricavi per la Compagnia, oneri provvigionali) sulla base di assunzioni circa l'orizzonte temporale di riferimento, il tasso di rivalutazione delle riserve e di riscatto.

Al fine di verificare l'impatto di diversi livelli di *pricing* applicati all'assicurato, la retrocessione media così calcolata è stata espressa non solo in rapporto all'intero flusso commissionale percepito dall'assicuratore ma anche al premio (*pricing*) applicato all'assicurato.

Per il business Vita Protezione (Temporanea Caso Morte, Credit Protection Insurance e Long Term Care) è stato adottato un approccio misto ("Metodo Misto") basato su: (i) i livelli di retrocessione media per l'intermediario lungo l'orizzonte temporale del contratto in rapporto al premio, come riportato dai DIPA dei singoli prodotti ovvero, (ii) laddove non dichiarati espressamente dal DIPA, un ricalcolo analitico tenuto conto del prodotto tra caricamenti medi per l'assicurato e flusso commissionale del contratto retrocesso all'intermediario.

Campione di peer preso a riferimento

Ai fini dell'analisi sono stati presi a riferimento 9 operatori attivi nel mercato Bancassurance Vita, rappresentativi di più del 95% della raccolta assicurativa nazionale da parte del canale distributivo rappresentato da filiali bancarie e uffici postali. Come per il business Danni il campione include esclusivamente *player* attivi nel settore della Bancassicurazione tramite modello captive o Joint Venture, selezionati sulla base della rilevanza dei premi distribuiti tramite canale bancassicurativo e, pertanto, non include compagnie che pur vantano, su altri canali distributivi, una produzione rilevante.

Ipotesi e limiti dell'approccio metodologico

Tutti gli indicatori sviluppati per il benchmark Vita evidenziano esclusivamente un IPF riconosciuto al distributore al momento della sottoscrizione e nel corso della vita del contratto.

Le analisi di benchmarking condotte con riferimento al business Vita evidenziano limiti di comparabilità tra i diversi operatori, in particolare per i prodotti Investimento, con riferimento ai seguenti aspetti:

- i livelli commissionali riconosciuti al distributore evidenziano differenti mix tra le due componenti (commissione *upfront* e commissione di gestione);
- i sottostanti dei prodotti Ramo III e Multiramo possono essere anche significativamente differenti tra i singoli *peer*;
- i livelli commissionali sono strettamente legati alla strategia commerciale, in termini di mix, definita e soggetta a cambiamenti nel corso del periodo di partnership, tra il partner bancario e assicurativo;
- per il canale bancario, le politiche commerciali della Bancassurance Vita sono strettamente legate alle strategie relative ai prodotti di Investimento, inclusivi del Risparmio Gestito, perseguite dagli intermediari bancari.

Sintesi delle risultanze dell'analisi di benchmarking

Alla luce dei dati e delle informazioni disponibili, delle analisi condotte, dell'approccio metodologico adottato e delle relative limitazioni evidenziate, le analisi di benchmarking evidenziano che i livelli provvigionali previsti dai Nuovi Accordi per i comparti Vita Protezione e Vita Investimento risultano essere allineati ai livelli di mercato.



Unipol Assicurazioni S.p.A.

*Parere tecnico indipendente per il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Unipol Assicurazioni S.p.A., nell'ambito della rinegoziazione dei termini degli accordi di Bancassicurazione finalizzati alla distribuzione dei prodotti assicurativi Vita e Danni di Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute
Settembre 2026*

C.2 Criteri di determinazione del corrispettivo relativo alle opzioni di uscita a scadenza

Con riferimento ai criteri di determinazione del prezzo delle azioni Arca Vita oggetto delle opzioni a scadenza, i Nuovi Accordi prevedono che lo stesso sarà calcolato in base ai principi indicati in apposito allegato, che fanno riferimento, in continuità con quanto previsto dagli Accordi vigenti, al cd. "Patrimonio Netto Rettificato" e al "Valore del Portafoglio Chiuso".

Approccio metodologico

Ai fini delle analisi di benchmarking riguardanti i criteri di determinazione del corrispettivo relativo alle opzioni di uscita a scadenza previsti dai Nuovi Accordi, è stato preso a riferimento un campione di Joint Venture attive nel mercato della bancassicurazione di natura simile alla partnership in oggetto escludendo pertanto, data la limitata comparabilità e la mancanza di informazioni pubblicamente disponibili, società di bancassicurazione Captive e accordi commerciali che non prevedono la costituzione di veicoli societari.

Tali analisi di benchmarking sono state condotte prendendo a riferimento informazioni riferite ad accordi di natura simile, raccolte attraverso informazioni pubblicamente disponibili (e.g. comunicati stampa e documenti informativi) e/o analisi di mercato.

Sintesi delle risultanze dell'analisi di benchmarking

I criteri previsti dai Nuovi Accordi risultano in linea rispetto a quanto previsto dagli Accordi in essere, alla natura e alle caratteristiche della partnership in quanto riconoscono a scadenza il valore intrinseco del portafoglio generato nel corso della durata dell'accordo sino al termine dello stesso. Sulla base di quanto emerso dall'analisi di benchmark relativa alle condizioni di uscita a scadenza i criteri risultano sostanzialmente allineati rispetto alle condizioni rinvenibili da altri accordi di joint venture in essere.

C.3 Durata dei Nuovi Accordi

I Nuovi Accordi tra Unipol e BPER prevedono una durata sino al 31 dicembre 2036, con efficacia dalla data di sottoscrizione e applicazione di talune condizioni economiche a partire dal 1° gennaio 2026. Tale orizzonte temporale si pone in continuità con la logica di partnership di lungo periodo che ha storicamente caratterizzato gli Accordi.

Approccio metodologico

L'analisi di benchmarking sulla durata ha preso a riferimento i principali accordi di bancassicurazione attualmente in essere sul mercato, strutturati in forma di joint venture o di accordi commerciali. Sono state invece escluse le compagnie di bancassicurazione captive, per le quali un confronto in termini di durata risulterebbe limitatamente rappresentativo, dato il rapporto di controllante/controllata tra il partner bancario e il partner assicurativo.

Sintesi delle risultanze dell'analisi di benchmarking

La durata dei Nuovi Accordi risulta coerente con la prassi di mercato più recente in materia di accordi di bancassicurazione, e in particolare con quella riscontrabile negli accordi di bancassicurazione strutturati in forma di joint venture o di accordi commerciali.



Unipol Assicurazioni S.p.A.

Parere tecnico indipendente per il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Unipol Assicurazioni S.p.A., nell'ambito della rinegoziazione dei termini degli accordi di Bancassicurazione finalizzati alla distribuzione dei prodotti assicurativi Vita e Danni di Arca Vita, Arca Assicurazioni e UniSalute
Settembre 2026

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni esposte in precedenza e delle analisi effettuate, tenuto conto delle ipotesi adottate, dei limiti sopra rappresentati e delle informazioni disponibili alla data del presente Parere, della natura, delle caratteristiche e della durata della Partnership, in considerazione delle finalità del nostro Incarico, riteniamo che:

- il processo negoziale è stato condotto sulla base di un approccio strutturato e in linea con la prassi di mercato, che ha visto il coinvolgimento di tutte le funzioni rilevanti delle Parti, ivi incluse quelle di controllo;
- gli elementi chiave dei Nuovi Accordi, con riferimento agli ambiti di analisi ricompresi nell'Incarico, non hanno evidenziato sostanziali modifiche rispetto ai termini e alle condizioni previste dagli Accordi in essere, salvo quanto scritto con riferimento all'estensione della durata, e risultano coerenti con i principi e gli obiettivi tipici delle partnership di bancassicurazione e con le best practice di mercato;
- le condizioni economiche relative alle strutture provvigionali risultano congrue in quanto in linea con i livelli di mercato, evidenziati dalle analisi di benchmarking sui modelli di remunerazione di altri operatori attivi nel settore della Bancassicurazione. Riguardo ai criteri per la determinazione del corrispettivo relativo alle opzioni a scadenza, gli stessi risultano allineati alle previsioni vigenti, alla natura e alle caratteristiche della partnership, nonché in linea rispetto alle condizioni rinvenibili da altri accordi di joint venture in essere alla data del presente Parere. Infine, la durata dei Nuovi Accordi risulta allineata a quella riscontrabile negli accordi strutturati in forma di Joint Venture e/o di accordi commerciali, attualmente vigenti nel mercato italiano.

• • •

Cogliamo l'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

KPMG Advisory S.p.A.

Salvatore Giugliano
Partner